IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVI - Serie IV - Vol. III - Fasc. VIII-IX - Agosto-Sett. 1921

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. P.** — Enciclica pel VII centenario Domenicano, p. 229. — Breve circa la Porziuncola, p. 235. — Preghiera per la pace interna dell'Italia, p. 240. — Lettera in favore della Russia, p. 241. — Discorso su la vita parrocchiale, p. 289. — **S. CONGR. CONCISTORIALE.** — Risoluzione su le ordinazioni nei collegi di Roma, p. 242. — **S. CONGR. DEI SACRAMENTI.** — Istruzione circa la denunzia del matrimonio, p. 244. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — I. *Paderbornen.* Circa i banchi in chiesa, p. 246. - II. *Dioecesis N.* Circa le tasse diocesane, p. 249. — **S. CONGR. DEI RELIGIOSI.** — Regolamento per l'approvazione di nuove Congregazioni, p. 251. — **S. CONGR. DEI RITI.** — I. Circa la Messa dei SS. App. in S. Pietro, p. 259 — II. Circa la Messa del S. Cuore, p. 260. — **DATARIA APOST.** — *Nivernen.* Erezione e riserva di dignità, p. 261. — **NOTE DI TEOLOGIA PASTORALE.** — Il Presbiterio, p. 262 — **LETTURA DEL CODICE.** — Procedura speciale, p. 272. — **QUESITI MINORI.** N. 13-26, p. 284. — **BREVI RISPOSTE** N. 56-66, p. 287 — **CRONACA ECCLES.**, p. 289. — **BIBLIOGRAFIA**, p. 292-*bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Sul VII centenario dalla morte di s. Domenico. — Lode del suo Ordine: 1° per l'amore alla scienza; 2° per la fedeltà al Papa; 3° per la devozione a Maria SSma. — Esortazione sul Rosario. (Cfr. *A. A. S.*, XIII, 329).

Enciclica. — BENEDETTO PP. XV. — *Venerabili Fratelli salute e Apostolica Benedizione.* — Mentre si avvicina il fausto giorno in cui, sette secoli or sono, quel grande luminare di santità, Domenico di Guzman, passò da questa misera vita all'eterna felicità, Noi che Ci gloriamo di essere tra i suoi più ferventi devoti, specialmente da quando cominciammo a reggere la Chiesa di Bologna, gelosa custode della sua tomba venerata, Ci sentiamo assai lieti di poter esortare il popolo cristiano dall'alto di questa Cattedra Apostolica a celebrare la memoria di un santo sì illustre; e con ciò non intendiamo soltanto di soddisfare alla Nostra devozione, ma di adempiere inoltre a un dovere di gratitudine verso il grande Fondatore e verso l'Ordine benemerito da lui fondato. Poichè, come egli fu del tutto uomo di Dio e veramente *dominicus*, così ancora

fu tutto della Chiesa, la quale riconosce in lui un vero campione della Fede; e l'Ordine dei Predicatori da lui istituito fu sempre come un valido baluardo in difesa della Chiesa Romana. Sicchè non solo può dirsi che Domenico fu ai suoi giorni ristoratore del tempio (1), ma che provvide alla difesa di esso anche per il futuro, avverandosi le parole profetiche che Onorio III scrisse nel confermare l'Ordine nascente: « ...i frati del tuo Ordine saranno gli atleti della Fede e veri luminari del mondo ».

Il gran mezzo indicato e stabilito dallo stesso nostro Signor Gesù Cristo per dilatare qua giù il suo regno fu senza dubbio la predicazione del Vangelo, cioè la viva parola dei suoi araldi, che diffondesse la sua celeste dottrina. Disse infatti: « *istruite tutte le genti* » (2), « *Predicate il Vangelo a tutti gli uomini* » (3). Laonde la predicazione degli Apostoli, di S. Paolo specialmente, susseguita di poi dall'insegnamento dei Padri e dei Dottori della Chiesa, fu luce agli intelletti a trovare la verità ed eccitamento ai cuori per la pratica delle virtù cristiane. Facendo suo un tal mezzo S. Domenico, per la santificazione delle anime, si propose questo programma: partecipare agli altri il frutto delle proprie meditazioni, e perciò, oltre alla povertà della vita, all'innocenza dei costumi e alla monastica osservanza, egli impose a tutti i suoi religiosi come un sacrosanto dovere di attendere allo studio indefesso ed alla predicazione della verità.

Tre sono i caratteri della predicazione domenicana: una gran sodezza di dottrina, una fedeltà assoluta alla Sede Apostolica ed una singolare divozione verso Maria Santissima.

Infatti, quantunque S. Domenico si sentisse chiamato alla predicazione fin dai suoi teneri anni, tuttavia egli non si accinse a questa eccelsa missione se non dopo di aver arricchito nell'Università di Palencia il suo forte intelletto delle scienze filosofiche e teologiche, e, sotto la guida dei santi Padri, di aver largamente bevuto alle fonti delle Sacre Scritture, e specialmente di S. Paolo. E ben presto si vide quanto fosse profonda la sua dottrina quando egli iniziò le sue dispute contro gli eretici; i quali, quantunque facessero ricorso a tutti i mezzi ed alle più ar-

(1) Eccli., L, 1.
(2) Matth., XXVIII, 19.
(3) Matth., XVI, 15.

dite sottigliezze dottrinali per combattere i dogmi della fede, tuttavia ne rimanevano vinti e confusi. Celebre fra le altre fu la disputa che egli ebbe in Tolosa, cioè nella città considerata allora in Europa come la capitale dell'eresia, dove si erano dati convegno i più dotti avversari della Fede. È concorde la testimonianza degli storici che egli insieme coi suoi primi compagni, potenti in opere ed in parola, tenne fronte al dilagare dell'eresia e non solo impedì che essa si propagasse, ma coll'unzione della sua eloquente carità raddolcì così gli animi che ne condusse migliaia di eretici al seno della Chiesa Cattolica. Iddio stesso gli venne visibilmente in aiuto mentre combatteva per la Fede; come quando, avendo raccolto la sfida lanciatagli dagli eretici di gettare ciascuno nel fuoco il proprio libro, solo quello di Domenico non fu tocco dalle fiamme, restandone inceneriti tutti gli altri. Così per opera del Santo, l'Europa fu liberata dal pericolo dell'eresia albigese.

Questa sodezza di dottrina egli la volle pure nei figli suoi. Poichè appena ottenuta dalla S. Sede l'approvazione del suo Ordine e la conferma del nobile titolo di *Predicatori*, cercò di fondare i suoi conventi a fianco delle più celebri Università, affinchè più facilmente i suoi alunni potessero dedicarsi ad ogni genere di studi, e un maggior numero di studenti si aggregasse a questa nuova famiglia.

In tal modo l'istituto Domenicano ebbe fin da principio la caratteristica di Ordine dotto; e fu costantemente sua cura precipua di risanare i guasti profondi causati dai vari errori e di diffondere il lume della Fede cristiana, stantechè nessuna cosa riesce di maggiore ostacolo alla eterna salvezza quanto l'ignoranza della verità e il pervertimento dell'intelletto. Non è pertanto a meravigliare se tutti restarono colpiti e conquisi da questa nuova forma di apostolato il quale, mentre si basava saldamente sul Vangelo e sulle dottrine dei Padri, d'altra parte si faceva apprezzare per la vastità delle cognizioni in ogni umana disciplina. E parve veramente che la stessa divina Sapienza si manifestasse al mondo per le labbra dei figli di S. Domenico, quando il novello Ordine ebbe predicatori ed assertori della Fede quali un Giacinto di Polonia, un Pietro Martire, un Vincenzo Ferreri, e uomini prodigiosi per ingegno e dottrina come il B. Alberto Magno, S. Raimondo di Pennafort e S. Tommaso d'A-

quino, quel gran figlio di S. Domenico, per mezzo del quale specialmente ben si può dire che Dio *illuminò la sua Chiesa.*

Perciò quest'Ordine fu sempre tenuto in grandissimo conto per il suo insegnamento del vero, e conseguì un altissimo onore quando la Chiesa fece sua la dottrina di S. Tommaso, salutando questo Dottore coi più sublimi encomii e proclamandolo maestro e patrono delle scuole cattoliche.

Insieme a sì fervido zelo nel custodire e difendere la Fede, S. Domenico nutriva un profondo ossequio verso la Sede Apostolica. È noto infatti che, essendosi il Santo inginocchiato dinanzi a Innocenzo III per consacrare tutte le sue energie alla difesa della Chiesa Romana, nella susseguente notte quel Nostro antecessore vide in sogno S. Domenico correre animoso a sostenere coi suoi omeri la Basilica del Laterano che minacciava rovina. È altresì confermato dalla storia che mentre il Santo attendeva alla formazione dei suoi primi religiosi, pensò di raccogliere intorno a sè dei laici timorati di Dio e fervorosi, e creare così una santa milizia che lavorasse alla difesa dei diritti della Chiesa e resistere validamente all'eresia. Di qui ebbe origine il Terz'Ordine Domenicano, il quale, col diffondere la pratica della perfezione cristiana in mezzo ai secolari, veniva a dare alla Chiesa l'appoggio di laici militanti per la sua gloria e difesa.

Questa fedeltà alla Sede di Pietro passò nei figli come un'eredità preziosa. Perciò ogni qual volta, per il dilagare degli errori e il conseguente eccitamento delle passioni, la Chiesa fu travagliata da rivolgimenti di popoli o da prepotenze di príncipi, questa Sede Apostolica trovò nei Domenicani dei validi patrocinatori della verità e della giustizia, che l'aiutarono a conservare il suo prestigio. E chi non sa quanto fosse mirabile a questo riguardo la condotta di quell'umile discepola di S. Domenico, Santa Caterina da Siena, la quale, animata dalla carità di Gesù Cristo e attraverso infinite difficoltà, riuscì a ottenere quello che nessuno avea potuto conseguire, persuadere cioè il Sommo Pontefice a far ritorno, dopo 70 anni, alla sua sede di Roma; e, lavorando con indicibili sforzi, mantenne fedeli al legittimo Papa tante anime durante il luttuoso scisma di Occidente?

Per tacere gli altri fatti gloriosi, non possiamo qui omettere di ricordare che l'Ordine Domenicano ha dato alla Sede di Pietro quattro grandi Pontefici; l'ultimo dei quali, San Pio V, si rese

sì altamente benemerito della Fede e della civiltà, quando, dopo di aver congiunto alle sue, con indicibile costanza, le forze militari dei principi cattolici, diede il tracollo presso le isole Curzolari alla potenza Ottomana; e ciò auspice Maria Santissima, la quale fu poi da lui proclamata: *aiuto dei Cristiani*. Questo strepitoso avvenimento Ci porta a considerare la terza caratteristica che rivestì la predicazione Domenicana, cioè la divozione particolare alla Vergine Madre. Infatti come è fama, il Sommo Pontefice apprese per celeste visione che a Lepanto si vinceva in quello stesso momento in cui per tutto il mondo cattolico le pie confraternite invocavano l'aiuto della Vergine col Santo Rosario; preghiera che, istituita da San Domenico, fu poi dai suoi alunni propagata dovunque.

Amando il nostro Santo di tenerissimo e filiale affetto Maria, in lei specialmente ripose tutta la sua fiducia quando si accinse a sostenere la causa cattolica. Perciò nella lotta contro gli eretici Albigesi, i quali, tra le altre verità della Fede, negavano la divina maternità e la verginità di Maria, egli, nel difendere strenuamente questi dogmi, implorava il soccorso della Vergine Madre con quella giaculatoria che avea spesso sulle labbra: « Dignare me laudare te, Virgo sacrata; da mihi virtutem contra hostes tuos ». Con quanta benevolenza corrispondesse la Regina del cielo alla pietà del suo servo, lo si può di leggeri comprendere da questo, che Ella si servì di lui per insegnare alla Chiesa il suo santo Rosario; cioè quella soave preghiera, la quale, essendo vocale insieme e mentale (per l'intreccio della meditazione sui principali misteri con un certo numero di *Pater* e di *Ave*) è adattissima a eccitare e mantenere nel popolo la fiamma della pietà con l'esercizio delle virtù cristiane. Quindi ben a ragione il santo Patriarca prescrisse ai suoi discepoli che nell'amministrare la parola di Dio inculcassero spesso negli animi degli uditori questa forma di preghiera, di cui conosceva appieno la pratica utilità. Sapeva infatti che mentre da una parte tanto può Maria presso il suo Divin Figlio che questi non concede grazia all'umanità se non per le mani di lei, dall'altra ella è per natura sì benigna e clemente che, essendo solita di soccorrere spontaneamente i miseri, non può ricusare il suo aiuto a chi lo invoca come si conviene. Laonde come la Chiesa usò salutare la Vergine *madre di grazia e di misericordia*, così l'ebbe sempre

a sperimentar tale, specialmente per mezzo del santo Rosario; ond'è che i Sommi Pontefici non lasciarono passar occasione per esaltare la potenza del Rosario mariano e per arricchirlo di un vero tesoro di sante indulgenze.

Orbene, come voi stessi potete ben comprendere, o Venerabili Fratelli, non è adesso meno opportuno l'istituto Domenicano di quanto lo fosse ai tempi del suo Fondatore. — Oh quanti vi sono anche oggi, che per mancanza del pane della vita, che è la celeste dottrina, periscono d'inedia; quanti, in mezzo a tanti errori ingannati da una parvenza di vero, si allontanano dalla Fede! E come potrebbero i sacerdoti, col ministero della divina parola, provvedere come si conviene a tutti questi bisogni, se non fossero pieni di zelo per la salute delle anime e ben fondati nelle scienze sacre? Senza dire che non pochi sono gli ingrati e gli sconoscenti fra i figli della Chiesa, i quali per ignoranza o per mal volere, avversando il Vicario di Gesù Cristo, devono essere ricondotti all'amplesso del Padre comune. A sanare pertanto questi ed altri mali di ogni genere quanto abbiamo bisogno noi del materno patrocinio di Maria!

Hanno dunque i Domenicani dischiuso a sè dinanzi uno sterminato campo d'azione, dove possono utilissimamente lavorare per il bene comune. Perciò Noi esortiamo quanti appartengono a tale Ordine a rinnovarsi in queste feste centenarie sul modello del loro santo Fondatore, sicchè si apprestino a diventare sempre più degni del loro gran padre. In ciò, com'è naturale, andranno avanti a tutti gli altri coloro che appartengono al primo Ordine, dando opera d'ora innanzi anche con maggiore alacrità a siffatta predicazione, che, promovendo l'ossequio al Pontefice e la divozione a Maria, faccia sempre meglio conoscere e difendere la verità. Anche dai Terziari Domenicani molto s'aspetta la Chiesa, se, conformandosi sempre più allo spirito del loro santo Patriarca, cercheranno d'istruire nella dottrina cristiana i figli del popolo.

E vorremmo che essi vi si dedicassero con particolare zelo e assiduità, trattandosi di cosa di troppo grande importanza per la salvezza delle anime. Infine è nostro gran desiderio che tutti i seguaci di S. Domenico si prendano una cura speciale di abituare il popolo cristiano alla recita frequente del Rosario Mariano. È noto quanto hanno fatto a questo scopo

i Nostri antecessori; e noi, seguendo le orme di essi, e specialmente di Leone XIII di f. m., come, data l'opportunità, abbiamo esortato i fedeli tutti a praticare questa devozione, così ora di nuovo, in tempi sì calamitosi, caldissimamente li esortiamo. E se questa nostra esortazione sortirà l'effetto sperato, con ciò solo potremo dire che questo centenario sia stato celebrato con molto frutto.

In auspicio frattanto dei celesti favori e in contrassegno della Nostra benevolenza, impartiamo di cuore a Voi, o Venerabili Fratelli, e al vostro clero e popolo l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 29 giugno nella solennità dei Principi degli Apostoli, 1921, nell'anno settimo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Si restituisce e conferma all'edicola della Porziuncola nella basilica di S. M. degli Angeli presso Assisi, il privilegio dell'indulgenza plenaria toties quoties *in tutti i giorni dell'anno.* (*A. A. S.*, XIII, 298).

Breve. — BENEDICTUS PP. XV. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Constat apprime ecclesiam Sanctae Mariae Angelorum, quam Decessor Noster Pius PP. X ad Patriarchalis Basilicae dignitatem provexit, iure meritoque accenseri posse inter potiora non solum Italiae, sed universi catholici orbis sanctuaria. Ut enim fertur, IV saeculo, hanc Petri Cathedram obtinente Liberio, erecta primum fuit a quibusdam piis peregrinis, qui Deiparae Virginis sepulcri fragmentum, a Palaestina translatum, ibi deposuerant, parva aedes, quae, in honorem Assumptionis Virginis Deiparae, Sanctae Mariae ab Angelis nomen habuit. Postquam autem monachorum occidentalium Patriarcha Benedictus parvum continentis agri modum dono obtulit sacrae aediculae, haec ab exigua portione Portiuncula dicta est. Hanc sacram cappellam in vicinitate degentes agricolae et pagorum finitimorum incolae et Asisienses potissimum cives antiqua religione per saecula venerati sunt, gratiarum

apud Deum sequestram Virginem experti. Pica, divi Francisci genetrix, ibi maternitatis gratiam obtinuisse dicitur. Quare Franciscus ab ineunte aetate singulari pietate Portiunculae aediculam coluit, et postea, pauper pro Christo factus, pauperem aedem illam adamavit, ibique Minoritici Ordinis fundamenta posuit, regulamque illam conscripsit, quam Innocentius III cl. me. Praedecessor Noster, divina monitus visione, probavit. Hic Clara, nobilis Asisiensis virgo, mundo valedicens, pauperem Franciscalem induit vestem, monialiumque secundi Ordinis familiam instituit. Inde etiam tertius ille Franciscalis Ordo originem duxit, cui Nos quidem nomen dedimus. Penes ecclesiam Sanctae Mariae Angelorum, sive de Portiuncula, primi Franciscalis Ordinis capitulares coetus habiti: inde etiam manavit celeberrima indulgentia de Portiuncula, quam ab ipso Christo Domino, per Deiparae Virginis intercessionem, Franciscus pro spirituali christiani populi salute obtinuit anno Domini MCCXVI. Etenim, ut traditur et Franciscalis Ordinis historici narrant, idem Sanctus, adiutus patrocinio Matris, cuius opem supplex imploraverat, enixis precibus petiit a Christo Iesu, ut omnibus ecclesiam illam introeuntibus concederet veniam et indulgentiam omnium peccatorum, quorum confessionem sacerdoti fecissent. Respondit ei Dominus id sibi placere, praecepitque ut Vicarium suum adiret, et ab eo Suo nomine indulgentiam illam postularet. Dicto audiens se contulit Perusiam Franciscus, et Honorio III, qui per illud temporis Ecclesiae sanctae regimen gerebat, divinum aperuit mandatum, haec addens verba: « Placeat Sanctitati Vestrae non dare annos, sed animas ». Percunctanti Honorio : « Quid ergo petis, Francisce? » Respondit : « Volo, si placeat Sancti-« tati Vestrae, quod quicumque venerint ad istam ecclesiam « confessi et contriti, et, sicut expedit, per sacerdotem abso-« luti, absolvantur a poena et culpa a die baptismatis usque ad « diem et horam introitus ecclesiae supradictae ». Tunc Pontifex: « Multa petis, Francisce », et, rei novitate perculsus, subdidit, huiusmodi indulgentiae lucrandae modum non esse Romanae Curiae consuetudini consentaneum. At Sanctus: « Domine, quod peto, non ex parte mea, sed illius peto, « qui misit me, Dominus Iesus Christus » Et Papa extemplo annuit, ter dicens: « Placet mihi quod tu habeas ». Haec in-

dulgentiae origo, atque e miranda narratione patet amplissimam fuisse primam illam Nostri Praedecessoris concessionem, liberam idest, perpetuam, nullo temporis limite circumscriptam. Attamen, sicuti ipsi docent historici, postea, gravibus id suadentibus causis, praecipue promulgatione Cruciatae, idem Honorius tempus lucrandi eamdem indulgentiam quotannis ad unius diei naturalis spatium coarctavit, nempe a primis vesperis Kalendarum augusti mensis ad occasum usque solis diei sequentis. Haec vero temporis limitatio haud semper tot per saecula immutata permansit. Antequam enim Romani, Pontifices Nostri Decessores dignati sunt plenariam indulgentiam, quotannis, in ecclesia Portiunculae dumtaxat, lucrandam die secunda mensis augusti, extendere primum ad omnes ecclesias primi Ordinis, deinde ad illas Ordinis secundi, nempe Monialium, tandem ad eas quoque tertii Franciscalis Ordinis, ubique terrarum sitas, non defuerunt exempla, eiusdem Sanctae Sedis gratia, in nonnullis aliis ecclesiis hasce indulgentias ad instar Portiunculae nuncupatas ad totam octavam alicuius festi fuisse productas. Poteratne stricta ad unum diem limitatio servari tantummodo in templo Sanctae Mariae Angelorum, unde indulgentia ipsa manaverat in universum orbem christianum? Quare factum est, ut vetustissima inibi consuetudo, iam inde a saeculo XIII et praesertim exeunte XV ac XVI ineunte saeculo, invaluerit in populo, ingrediendi et egrediendi ex aedicula Portiunculae pluries eodem die, pro lucranda indulgentia plenaria ac potissimum die commemorationis omnium fidelium defunctorum, pro rite piandis tam salutari indulgentia in Purgatorio igne detentis animabus. Inde ingens populi concursus omnibus potioribus anni festivitatibus ad indulgentias acquirendas, et peramplum ac celeberrimum templum, Portiunculae aediculae super impositum, saepe impar visum peregre confluentium fidelium multitudini continendae. Porro de Honorii limitatione stricto sensu servanda, deque validitate indulgentiae de Portiuncula pro interiori sacello templi Deiparae Angelorum, anne ipsa etiam aliis anni diebus, praeter unicum ut supra designatum diem, foret ibi rite acquirenda, in Romana quoque Curia diu et ancipiti quidem sententia ad nostra usque tempora disceptatum est. Verum Romani Pontifices Nostri Praedecessores, qui, saepenumero, pietate ducti, ad sanctuarium de Por-

tiuncula accesserunt, Franciscalis familiae votis benignas aures praebere non dubitarunt. Ipsi enim ecclesiam illam quasi certatim novis itemque singularibus privilegiis auxerunt; praesertim Paulus III Farnesius, qui anno MDXXXXIV dum in coenobio Perusino prope puteal beati Aegydii cum Minoribus Fratribus colloqueretur, a coenobii ipsius Vicario rogatus, quid sentiret de consuetudine, quae invaluerat ad immemorabili, lucrandi de Portiuncula indulgentias in aedicula templi Angelorum singulis anni diebus et non semel in anno, respondit, se ita esse credere, et ad omne dubium penitus tollendum se consuetudinem ipsam piam probare, et suprema auctoritate Apostolica, quatenus opus esset, de integro sancire. Huius concessionis vivae vocis oraculo factae, certa supersunt, quae in tabulariis Franciscalibus asservantur, testimonia; haec inter gravis depositio Massei Bardi, religiosi ex Ordine Minorum, dein Episcopi Clusini, qui se colloquio adfuisse et Decessoris Nostri verba audivisse sub sacramenti religione asseruit. Iuvat etiam hic, quod historici referunt, memorare, Clementem Papam XII, qui, licet in Pontificatu constitutus, Franciscalis Ordinis patronatum retinere dignatus est, ad anxietates omnes delendas, audito favorabili suffragio Cardinalium Pico et Passeri, in sententiam venisse confirmandi, datis sub plumbo Litteris, veniam fidelibus, ad aedem Angelorum concurrentibus, lucrandi singulis quibuscumque anni diebus de Portiuncula indulgentiam; sed, ob sequutam brevi Pontificis mortem, rem infectam mansisse. Innocentius quoque XII Sanctae Mariae Angelorum templo indulgentiam plenariam quotidianam perpetuam largitus est anno MDCVC. Nos etiam anno MCMXVI, septimo exeunte saeculo a publicatione eiusdem indulgentiae plenariae in aedicula Asisiensi Sanctae Mariae Angelorum de Portiuncula, cum Minister generalis Ordinis Minorum supplices preces adhibuisset ut traditionem recognoscere dignaremur, quae iam, uti memoravimus, in suo Ordine invaluerat de privilegio lucrandi in eadem aedicula praedictam indulgentiam singulis diebus per annum toties quoties, piis votis annuere non dubitavimus; et donec nova super hac re studia inirentur, ad annum eiusdem indulgentiae concessionem interim fecimus. Nunc autem, omnibus rei momentis attento ac sedulo studio perpensis, cum generalis Minister, auspicatam occasionem nactus septimi sae-

culi feliciter elapsi a memorata indulgentiae publicatione, iterata prece Nos adierit instanter, ut enunciatam singulis anni diebus indulgentiam pro sacello de Portiuncula suprema Apostolica auctoritate recognoscere et in perpetuum sancire velimus; Nos, animo repetentes per Portiunculae indulgentiam, sicuti scripsit Venerabilis Cardinalis Robertus Bellarmino, tria catholica dogmata confirmari, unum de indulgentiis, alterum de Pontifice Maximo, tertium de Confessione, votis his annuendum, quantum in Domino possumus, existimavimus. Et quia, ad preces Sancti Francisci, Christus ipse plenariam indulgentiam dedit, sed nonnisi per ministerium Vicarii sui Pontificis Maximi dedit, nec nisi per contritionem et confessionem a culpa expiatis et eam ecclesiam visitantibus dedit, cum Honorianae limitationis causae iamdiu fuerint sublatae, omnibus disiectis difficultatibus et dubiis, Nos, omni temporis coarctatione abrogata, quod primum Christo et Francisco placuit, in praesens exsequi letamur. Quae cum ita sint, audito et favente dilecto filio Nostro Oreste S. R. E. diacono Cardinali Giorgi, Poenitentiario Maiore, Fratrum Minorum Ordinis Patrono et Legato Nostro pro Patriarchali Basilica Sanctae Mariae ab Angelis in Portiuncula, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, consuetudinem, quae ab immemorabili tempore, uti iam diximus, in templo de Portiuncula invaluit, lucrandi indulgentiam eamdem etiam aliis anni diebus, praeter unicum designatum ab Honorio Papa, omni limitatione sublata, confirmamus et sancimus, vel, quatenus opus sit, veniam de integro concedimus, ut in posterum fideles ex utroque sexu, non tantummodo altera die mensis augusti, sed singulis quibusque anni diebus, quibus, admissorum tantummodo sacramentali confessione rite expiati, non Basilicam Patriarchalem Sanctae Mariae Angelorum, in qua ne die quidem augusti mensis altera talis indulgentia viget, sed in ipsa situm sacellum de Portiuncula visitent, quoties idem sacellum contrito saltem corde ingredientur, toties plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam consequi valeant. Attamen, ut haec gratia omnino singularis permaneat, et locum omnium sanctissimum dumtaxat illustret, volumus expresse ac praecipimus, ut haec indulgentiae de Portiuncula ad singulos anni dies amplificatio minime perti-

neat sive extendi queat, quavis de causa, ad alias etiam Minorum Ordinis ecclesias. Ad perennandam denique auspicati eventus memoriam, volumus ut in Breviario Romano-Seraphico in Lectione VI Dedicationis templi de Portiuncula recognitionis huius sive novae concessionis expressa mentio fiat.

Decernentes praesentes Litteras Nostras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos pertinent sive pertinere poterunt, nunc et in posterum plenissime perpetuoque suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his a quovis, auctoritate quavis, scienter sive ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ceterisque omnibus, etiam speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XVI mensis aprilis anno MCMXXI, Pontificatus Nostri septimo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

III.

Preghiera autografa di S. S. per la pacificazione degli animi in Italia. (*A. A. S.*, XIII, 369).

Preghiera. — O Dio di bontà e di perdono, col cuore trafitto ci stringiamo intorno ai vostri altari ed imploriamo misericordia.

Dopo gli orrori della guerra, il flagello più grande è quest'odio feroce per cui gli uomini di una stessa famiglia s'inseguono e si uccidono per fazioni di parte. La terra, in cui più ha sorriso la pietà cristiana e che è stata la culla di ogni gentilezza, sta per divenire un campo cruento di lotte civili.

Misericordia, o Signore! Voi, che avete rivelato nella legge nuova il perdono delle offese e l'amore dei nemici, fate che si riabbraccino coloro che non sono nemici ma fratelli; fate che, deposte le armi che sanguinano, tutti possano ripetere nella dolce lingua comune la preghiera che ci avete insegnato: *Padre*

nostro, che sei ne' cieli, e che, vedendo il vostro Figlio aprire il cuore e le braccia ai suoi crocifissori, sentano inondarsi l'anima della carità più viva per ripetere con umile confidenza: *Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.*

Vergine Immacolata, Regina dei cuori, scendete in mezzo ai vostri figli e fate sentire la vostra voce di Madre: Voi sola potete, con la vostra intercessione, riconciliarli con Dio e riconciliarli tra loro: Voi sola potete far loro gustare la dolcezza di quella pace, che è preludio della vita eterna, e così sia.

Concediamo a tutti i fedeli, per ogni volta che reciteranno la presente preghiera, l'indulgenza di 300 giorni, e a quelli che l'avranno recitata ogni giorno, la plenaria una volta al mese alle consuete condizioni.

Dal Vaticano, nel giorno del Nostro onomastico, 25 luglio 1921.

BENEDICTUS PP. XV.

IV.

Al Card. Gasparri, segretario di Stato, circa la misera condizione delle popolazioni della Russia. (*A. A. S.*, XIII, 428).

Lettera. — *Signor Cardinale*, Le notizie che in questi giorni Ci pervengono intorno alle condizioni del popolo russo, sono, come Ella, signor Cardinale, ben sa, particolarmente gravi. A quanto si può giudicare dalla laconica sobrietà di queste prime informazioni, noi ci troviamo di fronte ad una delle più spaventose catastrofi della storia. Masse sterminate di creature umane, colpite dalla fame, falciate dal tifo e dal colera, ondeggiano disperatamente sopra una terra inaridita e si riversano su i centri più popolosi, dove sperano di trovare il pane e donde vengono ricacciate con la forza delle armi. Dal bacino del Volga molti milioni di uomini invocano, dinanzi alla morte più terribile, il soccorso dell'umanità.

Questo grido di dolore, signor Cardinale, Ci ha ferito profondamente. Si tratta di un popolo già sommamente provato dal flagello della guerra; di un popolo, su cui brilla il carattere di Cristo e che ha sempre fortemente voluto appartenere alla grande famiglia cristiana. Per quanto separato da Noi da barriere che lunghi secoli hanno innalzato, esso è tanto più vicino al Nostro cuore di Padre, quanto è più grande la sua sventura.

Signor Cardinale, Noi sentiamo il dovere di fare tutto il possibile nella Nostra povertà per soccorrere i figli lontani. Ma la vastità della rovina è tale che tutti i popoli debbono unirsi per provvedere; e nessuno sforzo, per quanto grande, riuscirà di troppo dinanzi all'immensità del disastro. Perciò La invitiamo, signor Cardinale, a metter in opera i mezzi che sono a sua disposizione per far presente ai Governi delle varie Nazioni la necessità di una pronta ed efficace azione comune.

Il Nostro appello innanzi tutto va ai popoli cristiani, i quali conoscono l'infinita carità del Divin Redentore, che ha dato il sangue per renderci tutti fratelli; e poi va a tutti gli altri popoli civili, perchè ogni uomo, degno di questo nome, deve sentire il dovere di accorrere dove muore un altro uomo.

Più di una volta, in questi anni calamitosi che traversiamo, la Sede Apostolica ha levato la voce in mezzo alle Nazioni, memore dell'alta e dolce missione che Iddio le ha affidato. Se la Nostra parola oggi torna ad implorare la carità, quando ancora non è spenta l'ultima eco delle Nostre passate esortazioni e delle Nostre suppliche, ciò è solamente perchè i nuovi dolori uguagliano e forse superano le passate sciagure.

Intanto tutti i figli della Chiesa di Cristo, sparsi per il mondo, ricchi e poveri, mentre depongono il loro obolo a favore dei fratelli che muoiono di fame, innalzino a Dio con fiducia le loro preghiere, perchè si degni di soccorrerci con la sua infinita Provvidenza ed affrettare la fine di un così tremendo flagello.

Con questo voto, signor Cardinale, Ci è grato impartirle l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, il 5 agosto 1921.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Si dichiara abrogato dal Codice (eccetto per Propaganda e gli Istituti annessi) il privilegio di ordinare senza dimissorie. (*A. A. S.*, XIII, 259).

Risoluzione. — Quum nonnulla ecclesiastica collegia seu Seminaria, quae alumnos ex dissitis civitatibus colligunt, an-

teactis temporibus privilegio donata fuerint promovendi ad ordines alumnos sine litteris dimissorialibus suorum Ordinariorum, dumtaxat *de consensu Superiorum* ipsius collegii, vel *de licentia Cardinalis Protectoris collegii et de consensu Rectoris*, vel etiam *cum litteris testimonialibus Rectoris*, quaesitum est, utrum in praesenti, mutatis temporum et locorum adiunctis et Codice iuris canonici promulgato, memorata privilegia adhuc perseverent.

Quaestione de mandato SSmi Domini Nostri penes S. Congregationem Consistorialem pertractata, Emi Patres, in plenario consessu diei 8 ianuarii huius anni, rebus omnibus perpensis, censuerunt: memoratum privilegium, cessatis causis ob quas concessum est, cessare debere, et ius commune esse restituendum, incolumi tamen iure collegii S. Congregationis de Propaganda Fide ab Urbano VIII brevi *Ad uberes*, diei 18 maii 1638 concesso, aliorumque Seminariorum seu collegiorum pro missionibus, a S. C. de Propaganda Fide dependentium.

Ssmus Dominus Noster Benedictus Pp. XV in audientia diei 5 novembris 1920 hanc resolutionem ratam habuit et confirmavit, eamque publici iuris fieri mandavit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis Consistorialis, die 6 novembris 1920.

✠ C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

Aloisius Sincero, *Adsessor.*

Annotazione.

Di Collegi ecclesiastici dotati di tale privilegio ne esistono specialmente in Roma, come il Collegio Germanico, pel breve *Ex Collegio* di Gregorio XIII, del 28 marzo 1584: « Superiorum iudicio »; il Collegio Inglese, per breve *Pastoralis officii* di Paolo V: « de licentia Protectoris ac consensu Rectoris », il Collegio Scozzese (4 settembre 1603), l'Irlandese (12 aprile 1631). La principale ragione per cui fu concesso tal privilegio fu la necessità, trovandosi gli Ordinari in terre protestanti, spesso sotto persecuzione che impediva o rendeva difficilissima la comunicazione con Roma: si suppliva, quindi, « Apostolica auctoritate ». Ora tali cause sono cessate. Rimane però, a fine di facilitare la provvista di mis-

sionari, il privilegio per Propaganda Fide, e pei collegi che ne dipendono giusta la citata concessione ch'è del seguente tenore: « Eiusdem Congre- « gationis alumnis et convictoribus et aliis qui quoquo modo ad instan- « tiam eiusdem Congregationis... Romae vel alibi educantur et in futu- « rum educabuntur, ut absque litteris dimissorialibus suorum Ordina- « riorum... dummodo tamen sint aetatis legitimae ac alias idonei et « *per triennium continuum* fuerint eiusdem Congregationis alumni seu « convictores, aut ad illius instantiam educati, et denique habeant lit- « teras testimoniales Rectorum, aut eorum apud quos educantur et in- « struuntur... promoveri libere ac licite possint et valeant, Apostolica « auctoritate, tenore praesentium concedimus et impertimur ».

S. Congregazione dei Sacramenti.

Circa la prova dello stato libero e la denunzia del matrimonio celebrato dagli emigranti. (*A. A. S.*, XIII, 348).

Istruzione. — Iterum conquesti sunt haud pauci Ordinarii locorum quod parochi, praesertim in exteris dissitisque regionibus ad quas frequentes demigrant ex Europa opifices, horum aliquando matrimoniis assistant, quin praescripta iuris tum de statu libertatis tum de initi matrimonii denuntiatione rite serventur; ex quo fit ut non raro novum contra fas attentetur matrimonium ab iis qui adhuc priore vinculo adstringuntur.

Ad huiusmodi malum praecavendum, quo sacra familiae christianae iura pessumdantur, parentes vinculis damnationis illaqueantur, et filii perversionis periculo facile obiiciuntur, haec Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum die 6 mensis martii anni 1911 Instructionem Ordinariis dedit quae in Commentario Officiali *Acta Apostolicae Sedis*, vol. III, pag. 102 sub die 15 eiusdem mensis evulgata est (1).

---

(1) Cfr. *M.E.*, XXIII, 55. – L'istruzione, com'è chiaro, riguarda piuttosto i parroci dell'America e delle altre regioni ove si portano i nostri emigranti. È però notevole anche per i parroci italiani tanto il precetto del n. 3 e 5, per cui le notizie richieste da dette regioni, debbono trasmettersi mediante la Cancelleria vescovile, quanto il n. 4 su la frequente necessità di consultar il vescovo prima di ammettere al matrimonio gli emigranti. (Cfr. anche vol. XXX, p. 224, n. 50).

Verum ne quis, in negotio tam gravi, huic Instructioni aliquid a Codice iuris canonici derogatum esse putet, Emi Patres huius Sacrae Congregationis in generali conventu die 26 mensis iunii currentis anni habito, eam, ipsius Codicis praescriptionibus suffultam, Ordinariis iterum sequentis tenoris dandam censuerunt.

1. Ordinarii in parochorum memoriam revocare satagant haud licere ipsis adstare matrimonio, ne praetextu quidem et intentione avertendi fideles a turpi concubinatu aut praecavendi scandalum coniugii, quod vocant, civilis, nisi constito sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis de iure servandis (can. 1020 et 1097 § 1 Cod. iur. can.), iidemque moneantur ne omittant, ad normam can. 1021, baptismi testimonium a contrahentibus exigere si hic in alia paroecia fuerit collatus.

2. Vi can. 1103 § 2 parochus qui matrimonio interfuit, ad parochum baptismi transmittere festinet initi contractus denuntiationem quae, ut praescripta eiusdem canonis rite serventur, contineat oportet coniugum eorumque parentum nomina et agnomina, aetatem contrahentium, locum diemque nuptiarum, testium pariter nomina et agnomina, denique ipsum parochi nomen et agnomen una cum parochiali sigillo.

Accurate autem edoceatur (1) de paroecia, de dioecesi, ac baptismi coniugum loco; ceteraque alia serventur quae ad scripta per publicos portitores tuto transmittenda pertinent.

3. Quo securius sive testimonium de statu libero a parocho nupturientium habeatur, sive denuntiatio de secuto matrimonio ad parochum baptismi perveniat, parochi haec documenta petant vel transmittant per cancellariam Ordinarii loci.

4. Id autem perpendant parochi oportet, aliqua huiusmodi opificum emigrantium matrimonia quasi vagorum matrimonia habenda esse, quibus, iuxta can. 1032 *parochus assistere non debet nisi debitam licentiam ab Ordinario loci obtinuerit.* Quod si de vagis non agatur, tamen difficulter quoad alios emigrantes

(1) Più chiaramente: sulla busta deve scriversi l'indirizzo esatto del parroco e della parrocchia di battesimo, cui va trasmessa in lettera raccomandata la notifica per mezzo della cancelleria vescovile, o almeno, deve a questa indicarsi con dati precisi tale indirizzo.

abest dubium de existentia impedimenti, ideoque. iuxta can. 1031 § 1 n. 3, parochus *eorum matrimonio adsistere nequit inconsulto Ordinario*; habito etiam prae oculis praescripto can. 1023 § 2. Hisce de causis haec Sacra Congregatio iubet et mandat ut parochi matrimoniis fidelium de quibus agitur in hac Instructione non assistant, excepto casu necessitatis seu potissimum periculo mortis, inconsulto Ordinario loci.

5. Si forte accidat ut, adhibitis etiam cautelis de quibus in n. 1, baptismi parochus in recipienda denuntiatione matrimonii comperiat alterutrum contrahentium aliis nuptiis iam esse alligatum, rem quantocius significabit per cancellariam Ordinarii parocho contra fas attentati matrimonii.

6. Ordinarii sedulo advigilent ut haec praescripta religiose serventur, horumque violatores, si quos repererint, curent ad officium revocare, adhibitis etiam, si opus sit, canonicis sanctionibus.

SSmus Dominus noster Benedictus PP. XV in audientia habita ab infrascripto Secretario huius Sacrae Congregationis die 26 iunii 1921 istam Instructionem approbavit et confirmavit eamque ab omnibus quibus spectat servari mandavit.

Datum Romae ex aedibus S. C. de Sacramentis, die 4 iulii 1921.

M. Card. LEGA, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

S. Congregazione del Concilio.

I.

Risolvesi spettare unicamente all'autorità ecclesiastica la competenza nelle cause sui banchi in chiesa. (Cfr. *A. A. S.*, XIII, 262 ss.).

Paderbornen. — *Competentiae*, 11 dicembre 1920. — Espone il Vescovo di Paderborn che i fedeli, nella sua diocesi, si sogliono rivolgere senza scrupolo all'autorità civile nelle competizioni che sorgono circa i banchi in chiesa, sia tra i diversi possessori o pretendenti, sia tra i possessori e i rettori di chiese. Questa consuetudine sembra rimontare al 1803, quando fu introdotto

nella diocesi il « diritto comune prussiano »; d'altra parte questo stesso codice civile e la giurisprudenza formata in proposito, è molto conforme al diritto canonico, anche recentemente sancito, e sostiene validamente l'autorità ecclesiastica nei suoi ordinamenti; p. es. negando ogni ricorso contro i decreti del Vescovo in materia e accordando solo diritto a eventuale risarcimento di danni. Ciò considerato il Vescovo sarebbe propenso a conservare la detta consuetudine anche dopo il Codice; anzi, per evitare le odiosità necessariamente congiunte in queste competizioni, vedrebbe pure di buon occhio che i fedeli, anche contro i decreti amministrativi del Vescovo, ricorressero al tribunale civile, anzi preferirebbe di poterli rinviare a tale tribunale anche quando ricorressero al tribunale di Curia. Domandava quindi se ciò potesse legittimamente fare.

Discussasi tale domanda nella plenaria dell'11 dicembre 1920 gli E.mi Padri risposero:

Ad mentem. Mens est: « Tolerari non posse ut, si partes libere recurrerint ad Ordinarium, remittantur ad tribunal laicale; eo vel magis si agatur de lite intentata adversus Ordinarii praescriptum. Curandum autem ut mos, de quo in casu, removeatur ».

La quale decisione fu approvata dal S. Padre il giorno successivo.

Eccone le principali ragioni:

La norma fondamentale per decidere della competenza ecclesiastica è nel can. 1553, che riserva al giudizio *esclusivo* della Chiesa le cause su cose spirituali o *annesse alle spirituali*; ammette *cumulativamente* la giurisdizione civile su quelle cause meramente temporali che si sogliono chiamare « mixti fori », p. es. su gli effetti meramente civili del matrimonio, come questioni di dote, alimenti, ecc.; la norma poi pratica circa la giurisdizione cumulativa, è data dal § 3 dello stesso canone, ove è detto che nelle cause mixti fori « est locus praeventioni », vale a dire, è competente in concreto quel tribunale che per primo effettua la citazione (cfr. 1725 n. 2). Nel caso nessuno dubita che trattisi almeno di causa *mixti fori*, quindi è chiaro senz'altro non potersi ammettere che, venute le parti dinanzi al giudice ecclesiastico, questi le rimetta al tribunale civile, essendo invece da osservarsi che « iudex ecclestiasticus nequit legitime requi-

renti suum ministerium recusare » (c. 1608); molto meno può tollerarsi ciò, quando si tratti di ricorrere contro decreti emessi dal Vescovo in via amministrativa: essendo notorio che il ricorso ai tribunali laici, in tale caso, è vietato dal canone 2234 n. 2. Quindi rimarrebbe la facoltà di ricorrere ai tribunali laici in cause di banchi in chiesa solo quando si tratti di liti in cui non è intervenuta l'autorità del Vescovo, neppure in linea amministrativa, e quando la causa non sia già preoccupata dal Vescovo mediante citazione. Tutto ciò nell'ipotesi che tali cause siano semplicemente *mixti fori*.

Invece par certo che si tratti, nel caso di « res, materialis quidem, sed spirituali adnexa » sia pel *luogo* spirituale, cioè la chiesa, in cui dovrebbe esercitarsi il diritto relativo, sia pel *fine* spirituale, cioè l'esercizio del culto divino, cui tende quel diritto. E difatti nel canone 1184 n. 4 tale materia è recensita tra quelle che « ad spirituale munus pertinent »: « Consilium fabricae nullatenus se ingerat in ea omnia *quae ad spirituale* « *munus pertinent*, praesertim... 4°) in dispositionem mate- « rialem sedilium, scamnorum, aliarumque rerum quae ad *exer-* « *citium religiosi cultus spectant* ».

Non è pure dubbio nel Codice che la *fonte* di tali diritti sia l'esplicita concessione dell'autorità ecclesiastica: cfr. canone 1263 § 2, dalla quale pure dipende la loro *cessazione* o durata, ivi § 3; ne segue dunque che solo dall'autorità ecclesiastica debba definirsi quanto riguarda l'*esercizio* di un tale diritto.

È vero d'altra parte che la Chiesa, nei concordati, ha sovente transatto circa la pretesa dell'autorità civile di giudicare anche in cause su materia annessa allo spirituale, p. es. quanto al giuspatronato; ma questa transazione, essendo cosa odiosa, non può estendersi certo a quel che non è concesso esplicitamente. In materia di banchi in chiesa, quanto alla Germania, non si citano concessioni esplicite: lo stesso Ferraris (s. v. Ecclesia, art. V, n. 26) dichiara che trattasi di una estensione, fatta per una certa analogia con la materia del giuspatronato, dall'autorità civile, con tacita acquiescenza dei Vescovi. Nè sembra sufficiente a supplire questa mancanza, la consuetudine; anzi pur l'esistenza di questa è dubbia; si sa solo che nel 1803 fu introdotto in Vestfalia il diritto comune

prussiano, ma non si sa se da quel tempo cessassero i fedeli di portare tali cause agli Ordinarii, nè, specialmente, se questi consentissero, o meramente dissimulassero. E sebbene sia vero che anche in Germania, nel 1877, si abolisse la « speciale giurisdizione ecclesiastica », questo non va certamente esteso alla materia propria della Chiesa, nè inteso come una abolizione di qualsiasi tribunale ecclesiastico. Oggi tali tribunali funzionano anche nelle regioni più ostili alla Chiesa, nè l'autorità civile può impedirlo, non potendo impedire a liberi cittadini di scegliere, nelle loro contese private, quegli arbitri che credono, anche accettando l'obbligo di eseguirne coattivamente il pronunziato.

Tanto meno vale la ragione di allontanare dal tribunale ecclesiastico l'odiosità di tali pronunziati: non si dà infatti sentenza alcuna che non dispiaccia alla parte soccombente; ma a questo gravame, in quanto può esser giustificato, sovviene la facoltà del legittimo appello.

Per tali ragioni, ispirate alla suprema necessità di conservare alla Chiesa, almeno quanto è possibile, la sua libertà e indipendenza, fu giustamente risoluto come sopra.

II.

Circa i tassarii diocesani. (*A. A. S.*, XIII, 350).

Dioecesis M. — *Taxarum Curiae*, 11 dic. 1920. — Nella stessa plenaria che la precedente, fu discusso dagli E.mi Padri, se doveva approvarsi il tassario di una provincia ecclesiastica, in cui a ciascuna *voce* si indicava una doppia quantità di tassa, la *minima* e la *massima* che potesse imporsi, lasciando in arbitrio dei singoli Ordinari scegliere, per la propria diocesi, una quantità contenuta fra questi due termini: p. es. alla voce: attestato di stato libero per nozze, minimo lire *due*, massimo lire *quindici*. Gli E.mi Padri differirono l'approvazione del tassario proposto, rescrivendo: « Ad mentem. Mens est: *che escluso il doppio tassario*, in una prossima conferenza si faccia una tassa unica, tenendo conto, oltre che della Bolla Innocenziana, delle

prescrizioni del Codice e del decreto di q. S. C. 10 giugno 1896: e che nell'imposizione della tassa si osservi una certa discrezione ». La quale risoluzione fu approvata dal S. P. il giorno seguente.

E giustamente perchè: 1° lo scopo di definire il tassario per le singole province, è appunto quello di ottenere l'*uniformità* nelle diocesi di una stessa regione, come già fu espressamente definito nel decreto del 1896 ad II (cfr. *M. E.*, IX, 2, 121), e come di nuovo inculca il Codice, can. 1507 § 1: « taxas... *in tota ecclesiastica provincia* solvendas » (cfr. *ex adverso* il can. 1234). Il tassario deve sempre definire il *massimo* che si può esigere, « ultra quem progredi ne liceat »: la *differenza*, nei singoli casi che si daranno, potrà e dovrà praticarsi nell'applicazione o imposizione della tassa, come ben ricorda ora la Congregazione: « che, nell'imposizione della tassa, si osservi una certa discrezione ». Ben si intende p. es., perchè a persona meno agiata invece delle cinque lire prescritte dal tassario, se ne possano chiedere dal parroco solo quattro o tre; male si intenderebbe perchè il tassario d'una diocesi prescriva quindici, mentre quello della vicina, nella stessa regione, si contenti di due.

2° A proposito di questo tassario, la risoluzione compilata d'ufficio fa alcune altre osservazioni assai utili: *a*) in tutte le *voci* per cui la bolla Innocenziana dell'8 ottobre 1678 (vedila in Ferraris, v. *Taxa*), proibisce di esigere alcunchè « ratione *scripturae* sive *laboris* » (p. es. per la facoltà di esercitare gli Ordini, amministrare sacramenti, prender possesso di benefici o rinunciarvi, facoltà di predicare, licenza di sepoltura, di questua, pubblicazioni, ecc.) non si può esigere che il *compenso di spesa* per acquisto di carta o altra materia; tanto meno è lecito adoprar diversa misura pei non-diocesani; *b*) nei tassari non deve consacrarsi certo il diritto alle *mance* che possa avere la *sala* o famiglia del Vescovo; *c*) quanto alle tasse matrimoniali, atteso il divieto del can. 1056, non debbono inscrirsi nel tassario. ma, se ne è il caso, in particolare e separata domanda alla S. Congregazione.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Regolamento riformato a norma del Codice per l'approvazione di nuove Congregazioni religiose. (*A. A. S.*, XIII, 312).

Normae *secundum quas Sacra Congregatio de Religiosis in novis religiosis congregationibus approbandis procedere solet* (1).

Prooemium. — 1. Parvus hic Normarum codex nihil aliud est quam sectio prior Normarum pro approbandis religiosis Institutis votorum simplicium, quae auctoritate Sacrae Congregationis EE. RR., anno 1901, in lucem prodierunt (2), novo tamen Codici universali iuris canonici accommodata. Secunda enim sectio Normarum, post Codicis promulgationem, iam non videtur necessaria, cum constitutionum scriptores et prae oculis habere debeant canones, qui religiosos respiciunt, et consulere possint probatos auctores, qui de religiosis, post editas praefatas Sacrae Congregationis EE. et RR. Normas, scripserunt.

2. Sicut vero novae Normae antiquarum titulum adamussim retinent, ita et eundem duplicem finem. Huc enim spectant:

a) ut in novis religiosis Congregationibus earumque constitutionibus approbandis stabilis quaedam praxis servetur;

b) ut, tam locorum Ordinarii, quam ipsarum Congregationum Superioribus documenta et informationes, ad Sacram Congregationem transmittenda, in prospectu sint, quo huiusmodi approbationum negotia facilius et celerius expediantur.

---

(1) Nemini liceat sine venia Sanctae Sedis harum Normarum versiones in alias linguas edere.

(2) Com'è noto, il testo delle norme del 1901 non si potè riprodurre, essendosi la S. C. riservato il diritto esclusivo di edizione. La sostanza passò però negli ampi commentari del BATTANDIER, *Guide canonique* e del BASTIEN, *Directoire pratique*, cui allude anche il presente decreto: cfr. anche VERMEERSCH, *Supplementa*, I, p. 129-166. Il rapporto del presente documento alle precedenti *Normae* è spiegato nel testo medesimo, e anche le singole disposizioni sono così chiare che dobbiamo astenerci, anche in vista dello spazio disponibile, dal darne un nuovo commento. La sezione qui riprodotta corrisponde ai primi 41 art. delle *Normae* del 1901. L'altra, omessa, dava soltanto uno schema del diritto comune da osservarsi da tali Congregazioni.

Caput I. *De diversis gradibus approbationis religiosarum Congregationum.* — 3. Quoties aliquis Episcopus, iuxta canonem 492 § 1, novam aliquam religiosam votorum simplicium Congregationem condere opportunum iudicaverit, re adhuc integra, Sacram Congregationem de Religiosis adeat, eam distincte docendo de iis, quae necessaria sunt, ut ipsa Sacra Congregatio de opportunitate novae fundationis mature iudicare possit.

4. Docebit praesertim, quis qualisque sit novae Congregationis auctor et qua is causa ad eam instituendam ducatur; quibus verbis conceptum sit Congregationis condendae nomen seu titulus; quae sit forma, color, materia habitus a novitiis et professis gestandi; quot et quaenam sibi opera Congregatio assumptura sit; quibus opibus tuitio eiusdem contineatur; an similes in dioecesi sint Congregationes, et quibus illae operibus insistant.

5. Licentia vero obtenta (1), iam nihil obstabit, quominus novam Congregationem condat. Congregatio tamen ita condita iuris erit dioecesani; ac propterea, etiam post suam fundationem, quamvis decursu temporis in plures dioeceses diffusa, usque tamen dum pontificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, vi canonis 492 § 2, remanet dioecesana, Ordinariorum iurisdictioni, ad normam iuris, plane subiecta.

6. *Decretum laudis.* Est primus actus quo S. Sedes ad novae Congregationis opus manum ita admovet, ut desinat esse simpliciter dioecesana. Per hunc actum, Sacra Congregatio Religiosorum Sodalium negotiis praeposita, praemissa narratione prooemiali fundationis novae Religionis, eius tituli, votorum, formae regiminis ac auctoritatis supremi Moderatoris, concludit: « SSmus Dominus Noster *N*..., attentis litteris commendatiis Antistitum, quorum in dioecesibus Instituti, de quo agitur, « domus reperiuntur, Institutum ipsum, uti Congregationem « religiosam sub regimine Moderatoris Generalis..., praesentis « Decreti tenore, amplissimis verbis laudat ac commendat;

(1) È dunque abrogato il c. d. decreto di lode dell'*intenzione o fine* della Congregazione, di cui all'art. I delle Norme 1901. Ora vi si sostituisce il semplice « Nihil obstat ».

salva « Ordinariorum iurisdictione ad normam sacrorum canonum » (1).

7. Hoc decretum laudis conceditur, si, post elapsum a prima fundatione congruum tempus, nova Congregatio satis diffusa fuerit et dederit fructus pietatis, observantiae religiosae et spiritualis emolumenti; de quibus constare debet per litteras testimoniales Antistitis vel Antistitum Ordinariorum, in cuius vel in quorum dioecesibus, seu territoriis, Congregatio habet domos vel domum.

8. Ad obtinendum decretum laudis exhiberi debent Sacrae Congregationi:

a) supplex libellus ad Summum Pontificem, subsignatus a supremo Moderatore et a suis Assistentibus seu Consiliariis;

b) litterae testimoniales Ordinariorum de quibus supra (cf. art. 7); quae litterae obsignatae et sub secreto mitti debent (2);

c) relatio a Moderatore supremo et a suis Assistentibus seu Consiliariis subscripta, ac ut authentica et veridica ab Episcopo domus principis Congregationis laudandae confirmata, qua exponatur, non modo ipsius Congregationis origo cum nomine fundatoris eiusque praecipuis qualitatibus, sed etiam eius status personalis, disciplinaris, materialis et oeconomicus, addita praeterea notitia de novitiatus institutione, de novitiorum et postulantium numero ac disciplina;

d) constitutiones ab Episcopo recognitae et approbatae, lingua vel latina, vel italica, vel gallica conscriptae et typis impressae;

e) denique, si agatur de aliqua Congregatione tertiariorum in communi viventium, etiam testimonium Moderatoris generalis primi Ordinis, quo constet eam eidem primo Ordini fuisse aggregatam, iuxta canonem 492 § 1.

9. *Decretum approbationis.* Conceditur decretum approbationis novae Congregationi, si, post datum decretum laudis, per satis diuturni temporis experimentum probatur eius firma

---

(1) La nuova Congregazione può dunque chiamarsi *Istituto* fino al decreto di lode: dopo di che, ora, non si usa più la qualifica di Istituto, come si usava nelle Norme del 1901 anche nel loro titolo, ma quella di *congregazione*.

(2) Cfr. *M. E.*, XII, 483.

compago, constitutionum accommodatio et vigens observantia, regiminis recta ratio, religiosorum studium servandae disciplinae in vinculo caritatis, ad intra, et zelus in adimplendis operibus suae Religionis propriis ad extra.

10. De praedictis conditionibus constet oportet tum ex relatione status Congregationis, quam iterum, prout supra in art. 8 *c*) describitur, supremus Moderator exhibere debet, cum supplicem libellum porrigit ad obtinendam approbationem; tum etiam ex commendationis litteris, iterum dandis, ut supra clausis, ab omnibus Ordinariis, in quorum territoriis aliqua novae Religionis domus sita est, tum demun ex constitutionum codice, iterum S. Congregationi exhibendo.

11. Per hoc alterum decretum, de quo sermo est, « San-« ctissimus Dnus Noster. *N*..., attenta ubertate salutarium fruc-« tuum, quos tulit Congregatio religiosa *N*..., attentisque..., « eam approbat et confirmat sub regimine Moderatoris Gene-« ralis; salva Ordinariorum iurisdictione ad normam sacrorum « canonum ».

12. Quamvis inter decretum laudis et decretum approbationis congrui temporis decursus, ut supra dictum est (cf. art. 9), plerumque exigatur, nonnumquam tamen, licet raro, decretum definitivae approbationis conceditur, quin huic decretum laudis praecurrerit. Quod quidem fit, si conditiones in favorem novae Religionis, cum primum se sistit coram Sacra Congregatione, ita sunt numeris omnibus absolutae, ut nulla videatur ratio ulterius differendi definitivam approbationem.

Caput II. *De Congregationibus caute tantum, aut nullo modo laudandis et approbandis.* — 13. Nullae fere, ni forte in missionum regionibus, laudandae approbandaeve erunt Congregationes quae, certo proprioque fine non praestituto, quaevis universae pietatis ac beneficentiae opera, etiamsi penitus inter se disiuncta, exercenda amplectuntur.

14. Cautissime procedendum est in approbandis novis Congregationibus, quae non vivunt nisi ex eleemosynis atque stipe ostiatim collecta. Approbatis inculcanda est fidelis observantia canonum 622, 623 et 624.

15. Nec approbandae sunt, praecipue cum votis perpetuis, novae Sororum religiosae Congregationes, quae sibi proponunt

finem in privatorum domiciliis infirmos utriusque sexus diurna atque nocturna cura iuvandi, vel domesticum servitium quotidianum in familiis pauperum et operariorum exercendi. Si vero approbatio aliquando et ob iustas causas concedenda videatur, in constitutionibus prudenter praescribantur conditiones et cautelae, quibus Sorores a periculis liberentur.

16. Item non facile conceditur approbatio Sororum Sodalitiis, quae sibi constituant scopum specialem:

a) instituendi in suis domibus valetudinaria aut diversoria pro personis utriusque sexus;

b) instituendi hospitia pro sacerdotibus suscipiendis;

c) docendi in scholis adulescentulorum, aut in iis, quae mixtae dicuntur, in quibus scilicet pueri et puellae simul congregantur.

17. Multo minus approbantur Congregationes quae sibi assumendum proponerent curam immediatam puerulorum in cunis vagientium, vel mulierum parturientium in domibus vulgo dictis *Maternitatis*, vel alia huiusmodi caritatis opera, quae virgines, Deo dicatas et habitu religioso indutas, dedecere videantur.

18. Demum animadvertendum est, nullam virorum Religionem, ad normam can. 500 § 3, sine speciali privilegio, posse sibi subditas habere religiosas Congregationes mulierum, aut earum curam et directionem retinere sibi specialiter commendatam.

Caput III. *De approbatione constitutionum.* — 19. Pro obtinenda constitutionum approbatione supplex libellus, subsignatus a Moderatore supremo cum suis Assistentibus seu Consiliariis, Sacrae Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis praepositae porrigendus est, una cum constitutionum codice, relatione et commendationis litteris, prout supra, in art. 8 *b*), *c*), *d*) et 10.

20. In approbandis vero constitutionibus Sacra Congregatio per hos fere gradus procedit:

a) *Dilatio cum animadversionibus.* Nimirum si, instituto examine, constat multis correctionibus constitutiones indigere, differtur ad opportunius tempus petita approbatio, atque interim communicantur animadversiones, quibus ea indicantur,

quae praecipue in exhibitis constitutionibus corrigenda, riformanda, addenda vel demenda sint.

b) *Approbatio ad experimentum.* Si exhibitae constitutiones tempore et usu non satis comprobatae videantur, et ceteroquin nec plurimis nec gravibus animadversionibus obnoxiae sint, fit ex officio prima correctio in textu et datur decretum quo SSmus constitutiones, prout in correcto exemplari continentur, ad certum tempus, ex. gr. ad septennium, per modum experimenti, approbat atque confirmat.

c) *Approbatio definitiva.* Cum denique sufficiens praecesserit experimentum, constitutionum codex, in paucis iam emendandus, absolute corrigitur, et datur decretum quo SSmus constitutiones definitive approbat atque confirmat.

21. Quae vero de approbatione constitutionum disiuncte hucusque descripta sunt, coniunctim saepissime cum approbatione Congregationis hac ratione procedunt:

a) cum decreto laudis Congregationis dantur interdum opportunae animadversiones in folio super constitutionibus, termino praestituto, intra quem constitutiones ipsae emendatae Sacrae Congregationi iterum exhibendae sunt; quae tamen, si multis indigeant emendationibus, communicantur Congregationi, antequam concedatur decretum laudis; ita ut, in utroque casu, omne ius constitutiones propria auctoritate immutandi, vel emendandi, ademptum censeatur, post obtentum decretum laudis;

b) regulariter approbatio Congregationis conceditur, una cum decreto, quo constitutiones in textu emendatae approbantur, saltem experimenti gratia ad certum tempus.

Caput IV. *De excludendis a textu constitutionum.* — 22. Excludenda sunt a textu constitutionum:

a) praefationes, introductiones, prooemia, notitiae historicae, litterae hortatoriae vel laudatoriae, exceptis decretis laudis et approbationis a Sancta Sede concessis;

b) citationes textuum Sacrae Scripturae, Conciliorum, sanctorum Patrum, theologorum et quorumvis librorum vel auctorum;

c) citationes dispositionum, sive peculiaris directorii, sive privati caeremonialis aut manualis, sive cuiuscumque co-

dicis consuetudinum vel usuum Congregationis, ne forte praefati libri aut codices approbati videantur; quamquam huiusmodi libros ad Sacram Congregationem mittere oportet, ut de eis opportune cognoscere possit;

d) quaevis mentio de legibus civilibus, de ordinationibus magistratuum civilium, de approbatione gubernii et similibus;

e) omnia ea quae respiciunt munera et officia Episcoporum et confessariorum: cum pro his non scribantur constitutiones, sed pro religiosis;

f) ordo studiorum et normae vivendi pro alumnis ac minute descripta horaria actuum diei pro domibus et operibus Congregationis;

g) quaestiones theologiae dogmaticae vel moralis, decisiones doctrinarum controversarum, praesertim in materia votorum;

h) termini iuris canonici qui Congregationibus religiosis applicari non possunt; verbi gratia, *Regula*, *Ordo*, *Monasterium*, *Moniales*, etc.; quorum loco respective dicendum est: *Constitutiones*, *Congregatio religiosa*, seu *Religio votorum simplicium*, *Domus*, *Sorores*, etc.;

i) licet brevia spiritualis et religiosae vitae documenta sint opportuna, excludendae tamen sunt prolixiores instructiones asceticae, exhortationes spirituales ex professo, et mysticae considerationes, quae omnia aptius pertractantur in libris asceticis: cum constitutiones continere debeant tantum leges constitutivas Congregationis et directivas actuum communitatis, sive quod ad gubernium attinet, sive ad disciplinam et normam vitae;

k) minutissimae quaelibet praescriptiones circa secundaria et infima officia, quae respiciunt culinam, valetudinarium, vestimentorum curam etc.: cum istae gravitatem textus constitutionum a Sancta Sede Apostolica approbandarum, minime deceant;

l) dispositiones denique cuiusvis generis, quae, sive explicite sive implicite, aliquid contra ius contineant.

Caput V. *Generalia in constitutionibus requisita.* — 23. Constitutionum codex continere debet ea quae respiciunt notiones et dispositiones;

a) de religiosae Congregationis natura, votis, membris et modo vivendi;

b) de Congregationis gubernio, administratione et officiis.

24. Haec vero omnia distribui possunt in duas, tres vel quatuor partes, sed summopere commendatur brevitas, claritas et optimus ordo.

25. Constitutiones dividantur in partes, partes in capita, capita in articulos seu paragraphos; hisce praeponantur numeri ab initio ad finem progredientes.

Caput VI. *Specialia de titulo.* — 26. Titulus seu nomen Congregationis religiosae desumi potest vel a Dei attributis, vel a Sanctae nostrae Religionis mysteriis, vel a festis Domini et Beatissimae Virginis Mariae, vel a Sanctis, vel a fine speciali ipsius Congregationis.

27. Ne nomen seu titulus Religionis iam constitutae usurpent novae Congregationes, iam cautum est in canone 492 § 3. Ut igitur huic dispositioni satisfiat, debent novae religiosae Congregationes aliquid saltem titulo iam approbatarum addere, quo distinctio inter singulas satis appareat.

28. Cavendum insuper, ne tituli religiosarum Congregationum vel nimis artificiose compositi sint, vel quampiam devotionis speciem, a Sancta Sede Apostolica non probatam, exprimant aut innuant.

Decreto. — Sanctissimus D.nus Noster Benedictus divina Providentia PP. XV, in audientia concessa die 6 martii 1921 R. P. D. Secretario Sacrae Congregationis de Religiosis, audito suffragio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Patrum Cardinalium eidem Sacrae Congregationi praepositorum, suprascriptas Normas, ab eadem Sacra Congregatione servandas, approbavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis negotiis Religiosurum Sodalium praepositae die 6 martii 1921.

Th. Card. Valfré di Bonzo, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. B. S., *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si estende il privilegio della basilica Vaticana circa la celebrazione della Messa di SS. Pietro e Paolo in tutti i giorni ad alcuni altari. (*A. A. S.*, XIII, 371).

Romana. — Ad humillimas preces Rmi Capituli Vaticanae Basilicae Sancti Petri de Urbe, amplissimo Emi Dni Cardinalis Archipresbyteri consensu communitas, et ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatas, Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV, eximiam antecessorum Pontificum munificentiam aemulatus et pietatem in Beatissimum Petrum Apostolorum Principem et Christi Vicarium, per quem pastorem ovium eiusque successores Pontifices et Sanctam Sedem, Roma, caput orbis effecta, religione divina latissime patet et praesidet, singulare privilegium ex litteris in forma Brevis datis 17 iunii 1836 et decreto S. R. C. diei 9 februarii 1838 elargitum Missae de SS. Apostolis Petro et Paulo eidem Basilicae ad ipsorum Altare in hypogeo erectum quod Maiori Pontificio Altari subest, propensa voluntate et Apostolica auctoritate ita moderari et amplificare dignatus est; nimirum:

I. Ut in Missis de SS. Apostolis Petro et Paulo quae in supradicto Altari cryptae celebrantur, non solum eorum die festo et per octavam, sed etiam in aliis Missis, quae de die octava VI iulii ibi permittuntur toto anni tempore, exceptis diebus Epiphaniae, Dominica Palmarum, Maioris Hebdomadae, Paschatis Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, SSmae Trinitatis, SSmi Corporis Christi, Nativitatis D. N. I. C. et Assumptionis B. M. V., omnibus et singulis sacerdotibus celebrantibus liceat addere *Gloria* et *Credo*.

II. Ut privilegium huiusmodi Missae de SS. Apostolis Petro et Paulo cum *Gloria et Credo* extendatur ad tria Altaria eiusdem Basilicae, nempe Cathedrae S. Petri Ap., SS. Simonis et Iudae App. et SS. Processi et Martiniani Mm., ita tamen ut eo frui valeant tantum: 1) Emi S. R. E. Cardinales; 2) Archiepiscopi et Episcopi aliique Ordinarii locorum qui, iuxta canonum Codicis iuris canonici praescripta, ad Urbem, SS. Apo-

stolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturi, accedunt et Romano Pontifici se sistunt; 3) Sacerdotes peregrini in ecclesiastica dignitate constituti, et duces peregrinorum ad Basilicam visitandam turmatim confluentium et 4) Neopresbyteri intra quindecim dies a sacra ordinatione suscepta computandos.

III. Quod extensionis privilegium adhiberi poterit singulis anni diebus, exceptis tamen festis duplicibus I et II classis, Dominicis aliisque Festis de praecepto servandis, necnon Feriis, Vigiliis et Octavis I et II ordinis, quae sint ex privilegiatis. Servatis demum Rubricis aliisque servandis.

Praesenti decreto in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis. Die 22 iunii 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. C. R. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Circa la Messa votiva del S. Cuore nel primo venerdì del mese che cada nell'ottava dell'Ascensione. (*A. A. S.*, XIII, 391).

Dubbio. — Sacrorum Rituum Congregationi propositum est dubium: « An feria sexta post Octavam Ascensionis, si iuxta « Rubricas fiat Officium et Missa de ea, et simul occurrat prima « feria sexta mensis, celebrari valeat una Missa Sacratissimi « Cordis Iesu, tamquam votiva solemnis, iis in ecclesiis in qui- « bus mane peragantur devota exercitia in honorem eiusdem « Sacratissimi Cordis Iesu? ».

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, re sedulo perpensa, ita rescribendum censuit:

« Attentis Rubricis Missalis nuper editi tit. II, n. 3, atque « Decretis S. R. C. 4084 Vallisvidonis diei 29 novembris 1901 « et 4093 Romana diei 26 martii 1902 ad 3, Missa in casu erit « dicenda de feria sexta post Octavam Ascensionis, quae aequi- « paratur Festo Christi Domini, cum iisdem tamen privilegiis « Missae votivae solemnis, cum cantu vel lectae, de Sacratis- « simo Corde Iesu, pro re gravi, iuxta declarationem seu De-

« cretum S. R. C. 4271 Baionen. diei 8 iunii 1911, ad II ». Atque ita rescripsit ac declaravit.

Die 8 iulii 1921.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Dataria Apostolica.

Erezione della dignità di Decano. (*A. A. S.*, XIII, 274).

Nivernen. — SSmus Dnus Noster Benedictus Div. Prov. PP. XV per Litteras Apostolicas a Dataria expeditas, die 12 martii 1921, in cathedrali Capitulo Nivernensi, Dignitatem unicam, cui Decanatus nomen inhaereat, quaeque per unum ex canonicis una cum suis canonicatu et praebenda absque dispensatione Apostolica retineri possit, in perpetuum erigere et constituere dignatus est. Decanatum vero praefatum, cuius fructus ad praesens nulli sunt, quandocumque et quomodocumque vacare contigerit, collationi et dispositioni Sedis Apostolicae reservatum declaravit; primaque vice contulit R. D. Augusto Eugenio Dumasdier, ex Canonicis antiquiori, Aulae episcopalis Cancellario.

Annotazione.

Sebbene di indole particolare pubblichiamo questa breve nota com'è data negli *Acta Ap. Sedis*, perchè ci sembra ch'essa risolva implicitamente il quesito fattoci da varie parti, se cioè la riserva alla S. Sede, ora vigente non solo per la prima, ma per tutte le Dignità, debba mantenersi anche quando le Dignità stesse non hanno alcun provento, o l'hanno così meschino da doversi reputare per niente. La risposta a tale quesito, anche a norma del presente esempio, deve essere, a nostro parere, *affermativa* senz'altro. Nè ci par difficile giustificarla, non solo per l'ovvia norma che « ubi lex non distinguit, nos distinguere non debemus », o per l'assioma « plus minusve non mutant speciem »; ma specialmente per la considerazione del contenuto *morale* – che certo non può mancare nelle *Dignità* anche poverissime – di speciali prerogative d'onore e preminenze nel Capitolo; il quale contenuto morale, a differenza dell'economico, deve aver motivata l'estensione della riserva da parte della S. Sede, riserva che in certo modo contribuisce a sua volta ad accrescerne l'estimazione.

PER LA FORMAZIONE DEI SACRI PASTORI

IL PRESBITERIO. (1)

Per l'attuazione completa delle somme idealità pastorali, non basta nè la buona volontà, nè lo zelo e per questo si presuppone qui una preparazione remota, la formazione cioè, il perfezionamento dello spirito pastorale nel cuore del Sacerdote, il quale spirito potrà essere compensato in gran parte dalla virtù, supplito mai. Per questa ragione il Seminario non dovrebbe essere il semenzaio di Sacerdoti, ma di Pastori; non solo il luogo della educazione ed istruzione, ma della formazione a vita strettamente pastorale; non il luogo ove si esercitano unicamente i giovani nella vita cristiana, nella vita liturgica, nella vita sociale, familiare e civile, ma dove si addestrano più di tutto a vita apostolica, specie se manca altro luogo a questo scopo, altra scuola di prossima preparazione a quella missione affidataci da Cristo. Dovrebbe essere un semenzaio di Pastori e non di soli Sacerdoti, anche perchè, per la scarsezza del numero e pei bisogni stragrandi della società, oggi tutti i Sacerdoti devono far di fatto da Pastori, e l'educazione dei Pastori è, per molti riguardi, se non teoricamente, certo praticamente diversa da quella dei semplici Sacerdoti (Cfr. can. 134, 1365, 1369).

Ai seminaristi perciò non dovrebbe darsi propriamente un corso speciale di scuola pastorale nei soli ultimi anni di studio, ma tutta la missione pastorale dovrebbe essere gradatamente svolta e praticamente fatta applicare fin dalla tenera età e in tal modo, con tali norme da far giungere i giovani al sacerdozio maturi di senno e di pratica, entusiasti della loro grande missione. L'azione teorico-pratica di formazione pastorale dovrebbe cominciare almeno con la prima liceale, dandosi ai giovani lezioncine pratiche prima per far conoscere la vita pastorale e poterla liberamente abbracciare, e poi per poterla degnamente esercitare; e così dal liceo al Presbiterio si potrebbero rendere i

(1) Ringraziamo l'egregio Autore per averci favorito, come gradita primizia, questo saggio da un suo libro di prossima pubblicazione sul grave argomento della formazione dei pastori di anime. (N. d. D.).

giovani eminentemente Pastori, nel tempo stesso che se ne formerebbe e curerebbe lo spirito.

Per raggiungere tal fine si dovrebbe porre in mezzo ad essi qualcuno almeno dei Superiori, pieno di questo fuoco sacro, il quale Superiore facesse vedere ai giovani quotidianamente in teoria e in pratica tutta la bellezza e tutta la grandezza del sacerdozio, la loro missione, il gran bene che possono fare e che devono compiere nel mondo, nella società, facendo loro desiderare e ardentemente anelare di poter presto accorrere nel popolo, tra le turbe affamate. Ciò dovrebbe farsi non solo nei grandi Seminari regionali, ma anche nei piccoli, non solo qualche volta, ma sempre. Se i giovani escono di Seminario senza di questo fuoco, privi di questo entusiasmo, di chi la colpa? Sono stati lì, han fatto un corso di studi, hanno appreso molte cose, potevano anche apprendere quello che era loro essenziale.

Dal Seminario deve uscire la schiera degli evangelizzatori i quali, facendo ingresso nel mondo, debbono aver compiuta la educazione del loro carattere come della loro intelligenza cristiana, capaci di essere non solo buoni soldati, ma condottieri eccellenti, centri educativi. Il giovane Sacerdote che esce di Seminario, deve uscir così ben formato, da poter essere di modello in tutto e a tutti; se resta soltanto qualche residuo dell'antica ruggine, non è più modello adatto ad essere imitato e, solo per questo, resta frustrato il suo ingresso nel mondo. Se non esce *alter Christus*, la sua luce abbaglierà, ma non illuminerà nessuno, e la sua missione sarà sterile. E perciò che per nessun altro stato vale tanto il merito e non il numero, quanto per gli allievi del Santuario. Non si può uscire dal Seminario lampada spenta, nella speranza che si accenda dipoi, perchè se è priva allora di quell'olio soprannaturale diffusivo per sua natura, resterà sempre lucerna fumigante.

Con tutta la buona volontà e i non pochi sforzi, questa completa formazione non sempre si ottiene, non sempre si può ottenere nei singoli Seminari. A questa deficiente formazione pastorale si potrebbe provvedere, se non in tutto, certo nella massima parte, ritenendo ancora riuniti per un limitato periodo di anni, i giovani leviti, all'uscita dal Seminario, come per una scuola di perfezionamento in locale speciale. Ciò è conforme alle più grandi idealità della Chiesa. Infatti fin dai primi secoli della

Chiesa, in ogni diocesi si vide emergere un ceto riguardevole di Sacerdoti e Diaconi, che sotto il nome di Presbiterio o di Senato assisteva il Vescovo col consiglio e con l'opera nel governo della sua Chiesa. Malgrado la varietà delle forme che assunse la vita interna del Presbiterio, spiccava sempre come una vita comune di preghiere e di ministero con a capo il Vescovo. In cotesto ritiro fraterno vescovi, sacerdoti e chierici inferiori si sostenevano, s'incoraggiavano, si edificavano a vicenda, e perciò non deve far meraviglia che tanti santi abbiano allora brillato di fulgida luce nella Chiesa (Van-Espen, *Ius eccl.* 1, 97; Moroni, Diz., vol. 55: « Presbiterio »; Encicl. Eccl. Vallardi, s. v.).

La soppressione di questa comunione di vita nel Presbiterio produsse le più tristi conseguenze per lo spirito sacerdotale, ed oggi l'unico mezzo forse adatto per rievocarlo è il far ritorno a quella vita. Ai Vescovi è indispensabile avere buoni Parroci per reggere a dovere e santificare le diocesi. Ora come cura principale del Pontefice è la formazione e la missione dei Vescovi, così quella dei Vescovi è la formazione del clero e dei Pastori, non avendo e non potendo i Vescovi aver relazione diretta e immediata col popolo, sempre e dovunque. Coll'istituzione d'un Presbiterio, un Vescovo potrebbe ridurre tutti i Sacerdoti a veri apostoli e propagatori permanenti del seme evangelico, col tenerli occupati sempre, sia mandandoli in aiuto dei Parroci nelle varie occasioni dell'anno, sia facendo loro diffondere in tutte le parrocchie della diocesi la divina parola, varia e variamente. Così tutti i giovani leviti potrebbero essere continuamente e bellamente occupati, e senza preoccupazioni e timori più per l'avvenire delle nostre Chiese rurali.

L'età, gli studi, il consiglio, le esperienze private non bastano sempre a formare virtuosi ed esperti Pastori. Un lungo noviziato alla scuola di Pastori modelli può solo formare il carattere dei Sacerdoti, correggerne gli errori, illuminarne l'inesperienza. Irriflessivi i giovani, inesperti ed impetuosi, quante volte non divengono argomento di desolazione per la Chiesa? Per rimediare a ciò, poco giova o solo raramente, il contatto con vecchi Parroci, privi anch'essi di preparazione pastorale. Certi parroci spesso coi loro lamenti, con le loro particolari abitudini, col loro formalismo, con la loro freddezza, con la loro prudenza umana distolgono piuttosto i giovani dalla cura pa-

storale; e di più mancherebbe con tal metodo, anche quell'indirizzo unico, netto, preciso, giusta le norme tracciateci dal primo pastore Gesù Cristo, e ciò non sarebbe lieve danno nella cura delle anime.

L'educazione comune nel Presbiterio impedirebbe quei frequenti urti, quelle gelosie e vedute diverse, quell'indirizzo opposto tra tanti Pastori e coadiutori, così pregiudizievole alla cura pastorale, e libererebbe i Pastori dalla gran piaga del nipotismo. Quella mania e spesso quella necessità di tenere in casa sorelle, nipoti, cognate, ecc., non si può distruggere che con una istituzione seria e possibile a tutti. Gioverebbe la vita del Presbiterio a sperimentare i giovani Sacerdoti messi gradatamente a contatto col mondo nel quale dovrebbero poi vivere e lavorare, santificare e santificarsi. Veramente il tempo solito di preparazione alla gran missione pastorale è in genere insufficiente, almeno pel modo. Le eccellenti teorie impartite nei Seminari non suppliscono la pratica; solo la scienza sperimentale perfeziona. Se subito dopo il sacerdozio si mandano i giovani nel campo d'azione liberi di sè, son nudi forse di teoria e di pratica; se si lasciano per alcuni anni a zonzo, saran sempre giovani e come tali, trovandosi nell'isolamento, nell'indipendenza, privi di guida e di buoni esempi, facilmente devieranno.

I giovani Sacerdoti vissuti per qualche tempo insieme nel Presbiterio facilmente converrebbero di andare in due o tre al governo delle Parrocchie continuando così una specie di vita presbiteriale, somma idealità della Chiesa e dei Pontefici. Investigando un po', noi vediamo che Parrocchia e casa canonica nacquero unite e dal disunirle sorsero quelle tante anomalie nel clero. Nei primi secoli nessuna Chiesa sorgeva senz'avere daccanto la casa, abitazione dei ministri del Santuario; in quella casa, nascosta dall'ombra del Sacro Tempio, viveva un'austera vita di Sacerdote, o di più Sacerdoti formanti un sol uomo, e vigilanti nell'unico affetto, nell'unica consolazione di spendere se stessi e la propria anima a beneficio dei cari fratelli. Mossi da questo ideale, in ogni Parrocchia potrebbero e dovrebbero essere due, tre, cinque Sacerdoti, secondo il bisogno, con un sol capo che rispondesse nella Curia, di sè e degli altri; gli altri dovrebbero essere suoi, suoi amici, suoi fratelli, vivendo con lui, nella casa che fosse lor propria, e vivendo con un pensiero

e con un unico amore nella molta fatica del più alto, del più santo, del più difficile ministero.

Un Vescovo anche vecchio può, con l'aiuto del clero, governare la sua diocesi; ma non il Parroco il quale non ha certo un clero a sua disposizione nè mezzi sufficienti e quindi reso inabile, anche solo nelle membra, non può, non deve restare in Parrocchia. Che se ne farà di questo povero uomo, di questo martire del dovere e del sacrificio, come dovrà vivere, a chi dovrà ricorrere, chi lo provvederà? Per il modo in cui viene educato il clero, è difficile assai che si unisca in una lega nazionale per provvedere ai suoi bisogni con una cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia, per mutuo soccorso. A questo inconveniente si provvederebbe ottimamente col Presbiterio. Educati infatti in quel luogo di dolci ricordi, tornerebbero con piacere nella loro vecchiaia a vivervi, coadiuvando col consiglio i giovani, se non con l'opera.

Raccolti i giovani nel Presbiterio, devono essere occupati, sempre occupati, sapientemente e santamente occupati per poter divenire degni Pastori. Non basta qui dettar loro un regolamento, prescrivere delle pratiche di pietà, formulare un orario, assegnare un capo che li disciplini, perchè fallirebbe così lo scopo del Presbiterio alla prima settimana. Nel Presbiterio è la vita santamente libera, santamente occupata in tutta l'estensione della missione sacerdotale e pastorale che dovrebbe dominare. Devono stare uniti unicamente per imparare a fare, per imparare a far presto e molto, molto e bene, bene e senza pericoli. La direzione e cura interna d'un Presbiterio quindi non dovrebbe essere diretta propriamente all'ascesi dei giovani già formati nei Seminari, ma solo a rendere Pastori i Sacerdoti, solo a far vedere praticamente come applicare, come interpetrare quelle teorie apprese a scuola e a viva voce dai maestri e Superiori; i giovani qui non sono più scolari, ma maestri aggiunti, maestri che fanno, ma non da soli. Se si vuol tenerli ancora come discepoli, non saranno mai maestri, impareranno poco e non insegneranno mai. E se davvero si vuol tenerli occupati, lavoro che n'è tanto per tutti, sempre e dovunque.

Si potrebbero e dovrebbero occupare nella predicazione, nel mandarli per le Parrocchie secondo l'opportunità, variando sempre incarichi, luoghi e modi, sia per addestrarli, sia per non

farli affezionar troppo a persone e cose; si dovrebbe occuparli nella Confessione, addestrarli nell'istruzione catechistica, nella recita di Omilie, nell'assistenza degl'infermi, affidando possibilmente al Presbiterio una Parrocchia o tutte le Parrocchie della città vescovile. Bisognerebbe abituarli al canto col popolo e far loro insegnare il canto del popolo: far loro prendere parte attiva a circoli, ricreatori e a tutte le associazioni maschili e femminili, ammaestrarli bene sulle relazioni tra Parroci e Governo per la difesa dei diritti parrocchiali e delle singole Parrocchie; si potrebbe assegnar loro la confessione e la direzione degli ospedali, carceri, ospizi, istituti, Confraternite e la cura delle Chiese, della pulizia, dell'ordine, delle funzioni tutte, lasciando fare ogni cosa ad essi e non così da renderli semplici esecutori di ordini; si dovrebbero far assistere anche a turno gl'infermi e gl'invalidi. E in verità, se un giorno dovranno far tutto da sè, è ottimo farli esercitare non a tavolino, ma sul campo e senza preoccupazioni; se inviati come Parroci potevano e dovevano far tutto, perchè non lo potranno stando nel Presbiterio?

Non è raro che la direzione ed azione sociale diocesana consista unicamente ed esclusivamente nella nomina di un rappresentante diocesano, nello scrivere i nomi degli aderenti alla lega, nel raccogliere l'obolo, nel diffondere statuti e regolamenti che restano, poi, lettera morta. Un segretariato attivo di giovani Sacerdoti educati all'azione sociale e sempre in moto per la diocesi col Vescovo e senza di lui, con un ufficio ben regolato, potrebbe solo dar vita alla vera azione sociale quasi ignorata in varie regioni d'Italia. Si dovrebbe a tale scopo fare assistere i giovani e prender parte attiva a tutte le opere, mandarli per l'erezione di tutte le istituzioni congeneri in diocesi, farli aver parte ad un segretariato del popolo, far tenere loro delle conferenze pratiche su tutte le istituzioni attuabili in diocesi. Gioverebbe a tal fine mandare qualcuno per un corso di perfezionamento ad una delle scuole sociali cattoliche, curando sempre di aver uomini pratici, più che teorici, fattori più che parlatori. Da ciò appar chiaro che se un Vescovo avesse a sua disposizione anche due soli di questi giovani esperti e pieni di vita, potrebbe in pochi anni organizzare in diocesi le più belle ed utili istituzioni per il bene sociale e religioso del suo popolo.

Ogni Sacerdote non può saper tutto, non può essere enciclopedico, non può far tutto da sè, e perciò in Curia, in ogni Curia, anche delle più misere diocesi, non dovrebbe mancare un ufficio o uffici per provvedere, illuminare ed aiutare il clero su tutto e in tutto ciò che possa interessarlo. Non è necessario, nè si può pretendere che in ogni Curia sia un ufficio speciale per ogni occorrenza, ma ciò non toglie che vi debbano essere persone competenti, tali da soddisfare alle richieste ed alle esigenze di tutti: persone adatte per regolare e dirigere i nuovi investiti circa i provvedimenti civili in fatto di benefizi, per dare informazioni in fatto di emigrazione, azione sociale, custodia dei monumenti, coadiutori, spese di culto, S. Visita, buona stampa, Sacerdoti sotto le armi, predicazione, inventarii, igiene, notizie personali sul clero, cose monastiche, ecc. ecc., e così da soddisfare ai bisogni del clero e del laicato. A tutto questo e a mille altri negozi non può provvedere un vecchio vicario, ma in tutto questo potrebbe ben coadiuvare il giovane clero di un ben messo Presbiterio; sarebbe un aiuto pel Vescovo e per la Curia, una occasione di istruzione pratica pei futuri Pastori, e ciò non sarebbe male, nè per essi nè per la diocesi che se ne avvantaggerebbe.

Sarebbe ottimo che nel Presbiterio si istituisse una specie di scuola di magistero religioso, per addestrarsi essi giovani e per formare altro personale insegnante. A tal fine converrebbe assegnare a questi giovani maestri di religione una regolare ispezione e vigilanza sui catechisti dell'intiera diocesi, con diritto di presiedere agli esami, nominare i catechisti, regolare le scuole di Religione, i congressi catechistici diocesani, i ricreatorii parrocchiali, i circoli giovanili, ecc. Nello stesso tempo potrebbero essi giovani adibirsi almeno come insegnanti di Religione in Seminario, e non sarebbe male che a tutti si facesse prendere una patente di maestri elementari, anche per poter avere una maggiore influenza nell'educazione del popolo.

Ne segue da ciò che uno dei voti più fervidi del Vescovo sarà sempre quello del Presbiterio, ossia della vita comune, almeno del giovane clero pei pochi anni di preparazione pastorale. I vantaggi morali e materiali che ne derivano sono evidenti e compensano largamente quelle difficoltà e quel po' di sacrificio che dovrebbe superarsi e sostenersi. Difficoltà

certamente ve ne sono, come in ogni opera buona, ma, se ben riflettiamo, la prima difficoltà siamo noi stessi, le nostre abitudini, la nostra ostinatezza, la fiacchezza del nostro zelo. Non si può mettere in dubbio per altro che, se vogliamo il clero, dobbiamo sollevarlo in una condizione più dignitosa, più sicura, più giusta, e ciò non è tanto facile oggi poter attuare con altri mezzi più facili, più possibili e con eguale efficacia. L'istituzione di un vero Presbiterio, del resto, non è certo lavoro di un giorno, occorreranno anni ed anni, la vita intiera forse non basterà, ma la Chiesa non invecchia: morirà il primo fortunato istitutore, ne verrà un secondo ed un terzo, ma quando la istituzione è bene avviata, lo scopo si raggiungerà, e questa speranza è già molto. Vorremmo noi vedere coi propri occhi il frutto dei nostri sacrifici, ma così non lavoreremmo per Dio, e il Presbiterio è destinato solo a questo fine.

Non è possibile certamente aprir subito un Presbiterio a modo, ci vuol tempo e tanti mezzi per giungervi, ma può benissimo un Vescovo cominciare col ritenere i giovani Sacerdoti nei locali deserti del Seminario, nell'Episcopio, intorno a sè sia per conoscerli, essendo educati da altri nei Seminari regionali, sia per addestrarli man mano in tutte le opere del ministero pastorale; non dovrebbe tenerli però a scopo di segretari o curiali, perchè cesserebbe così immediatamente lo scopo del Presbiterio. Tutto ciò, senza dubbio, costa sacrifici ad un povero vescovo, gravato da tanti pesi e da tante responsabilità, ma son sacrifici santi, sacrifici d'oro, sacrifici remuneratorii e non devono perciò spaventarlo. Difficoltà forse si susciteranno dal vecchio clero che in genere mal sopporta la novità, dalle famiglie interessate (specie nell'Italia meridionale) ad avere il Sacerdote in casa, qualche difficoltà in principio anche da parte dei giovani, di quei giovani giunti al sacerdozio non si sa come e perchè; altre difficoltà s'incontreranno per la mancanza di un personale adatto a dar vita, di un locale conveniente, ecc.; ma nella generalità le difficoltà cesseranno presto all'ondeggiare della messe feconda.

Una delle gravi difficoltà è certamente quella dei mezzi, dovendosi lasciar anche libera l'elemosina delle messe a tutti i Sacerdoti pei loro particolari bisogni. Ma convien persuadersi che, se l'opera è santa, i mezzi non mancheranno: *Quando misi*

vos sine sacculo, et pera, et calceamentis. numquid aliquid defuit vobis? Luc. 22, 35. Per altro a questo bisogna pur pensare e ad un Vescovo le vie non mancano, se vuol prendersi la cura di istituire un Presbiterio. È diritto del Vescovo il conferimento dei benefici, che può concedere benissimo *ad nutum* ai giovani del Presbiterio, estinti man mano i vecchi beneficiati; un Vescovo ha intorno a sè un Capitolo e può farvi partecipare in gran parte il Presbiterio; vi sono nella città vescovile delle Parrocchie e nulla impedisce che il Vescovo le assegni in cura al Presbiterio ancorchè vivi i titolari; non mancano in città uffici speciali, come la direzione spirituale delle carceri, degli ospedali, dei ricoveri, di istituti vari e ad essi uffici può il Vescovo assegnare i Sacerdoti più adatti del Presbiterio, non tutto ad un tratto, anche per non urtare il clero anziano del luogo, ma tutto può il Vescovo col tempo e con la perseveranza, tanto più che il numero dei giovani sarà sempre limitato, non potendo restare a lungo nel Presbiterio. Vi sono inoltre gli uffici di Curia, le scuole del piccolo Seminario, ecc., occupazioni queste lucrative che potrebbero disimpegnarsi dai Sacerdoti del Presbiterio e andare a beneficio dell'ente.

Stando nel Presbiterio i giovani si occuperebbero specialmente di predicazione, aiuterebbero volta per volta i Parroci e qualche compenso avrebbero, fosse anche minimo. Stando fuori i giovani, e vi dovrebbero stare quasi sempre e per provvedere ai bisogni dei fedeli e per esercitarsi in tutto il ministero pastorale, non sarebbero affatto di peso all'amministrazione del Presbiterio. Di più si potrebbero adibire a questo scopo, almeno per un certo tempo, molti legati e benefici semplici, e, con licenza della Santa Sede, le Messe di binazione e delle feste soppresse; si potrebbero ottenere sussidii da privati benefattori, e un Vescovo zelante e accorto ne potrebbe aver molti, e così dirsi di mille altre vie suggerite dalle condizioni locali, dalle speciali circostanze. Quindi la difficoltà dei mezzi, come tutte le altre, non è insormontabile.

Risoluta la questione dei mezzi pecuniarii, bisognerà pensare, e più d'ogni altro, alla vita interna del Presbiterio per far sì che riesca a tutti grata, amata, desiderata. A tal fine si dovrebbe, oltre ad una progressiva cura ascetica, dare ai giovani del Presbiterio una quasi completa libertà sia per provarli,

sia per abituarli alla vita sociale; provvederli di convenienti comodità, per modo che non avessero essi più bisogno del soccorso di famiglia e vivessero del proprio lavoro; dar loro una bibliotechina a modo, la quale contenesse i migliori autori moderni di apologetica, polemica, oratoria, filosofia, teologia, storia, per essere al corrente degli errori e della scienza. Si dovrebbe aver di tutti e dei singoli grande stima, grande affetto e grande cura; far prender loro vero interesse per ogni cosa e non adibirli come semplici strumenti, e far lavorare tutti indistintamente, senza preferenze, per modo che tutti restassero volentieri in quel luogo e mai desiderassero di uscirne, altrimenti si ridurrebbe il Presbiterio ad una carcere, che sarebbe meglio chiudere presto. Non è buono ammettervi i vecchi Sacerdoti fin da principio, perchè riuscirebbe di ostacolo più che di aiuto, ma in seguito si dovrebbero ammettervi almeno quelli che vi si abituarono in gioventù.

Ma si obietta: come si può effettuare ciò, se mancano le vocazioni e i pochi novelli Sacerdoti devono essere inviati per necessità e presto nelle varie Parrocchie prive di Pastori o con Pastori inabili? A bisogni estremi conviene opporre mezzi estremi, e se non s'incomincia una volta con una riforma radicale, difetteranno sempre più le vocazioni e non si provvederà nè ora nè mai alle grandi necessità delle Parrocchie e dei fedeli. Nei primi secoli della Chiesa, con le tanto rare e difficili vie di comunicazione, senza comodità e senza mezzi, un Vescovo da solo o con pochi Sacerdoti, provvedeva mirabilmente ad una intera provincia affidata alle sue cure; perchè non potrebbe farsi altrettanto oggi con cento Sacerdoti, con i mille mezzi di trasporto, con minori difficoltà, con tante comodità? È vero: erano allora Pastori e Sacerdoti attivi, pieni di zelo e di vita, e perchè oggi dobbiamo lasciarli nell'inerzia ad occuparsi dei nipoti, delle liti, degl'interessi materiali, perchè non indurli a feconda attività, se non vogliamo restar vinti, depressi, schiacciati dalla corrente travolgente della società? Perchè questi stessi giovani del Presbiterio e tutti i Sacerdoti e Parroci più liberi e più adatti non potrebbero inviarsi periodicamente a turno a supplire per pochi anni al bisogno e alle necessità più urgenti delle varie Parrocchie della diocesi, una volta che da pertutto vi sono ancora i rispettivi Parroci, fossero pure

poco degni di quel nome? Si fece così e tanto bene nello sviluppo della Chiesa nascente, perchè non potrà ripetersi per pochi anni allo scopo di dar vita nuova alla cura pastorale, ormai ignorata nella sua potenza trasformatrice e rigeneratrice della società? Considereremo le nostre diocesi come luoghi di missioni e faremo da missionari, se ci preme di convertire i popoli; e quindi non può nè deve spaventarci la scarsezza dei Sacerdoti e Parroci. E veramente in molte Parrocchie sarebbe tanto di guadagnato, tanto più facilitato il lavoro, se non ve ne fossero del tutto.

È il clero che deve, se non creare, certo suscitare, stimolare, illuminare, guidare il seme divino delle vocazioni, prima con l'esempio e poi con la parola e con i molteplici mezzi suggeriti dalle singole circostanze di tempo, di luogo, di persone. Se ci aspettiamo fatalmente tutto dall'alto, forse questo tutto non verrà e sempre per nostra colpa, per nostra inerzia. A fecondare le vocazioni gioverebbe indubbiamente la rinnovazione periodica di questo fuoco sacro che verrebbe suscitato dalla santa attività di questi giovani leviti inviati spesso, di continuo nelle varie Parrocchie. Quella voce nuova, quel nuovo entusiasmo, rinnovato sotto nuove forme, potrebbe essere la piccola scintilla pel grande incendio. Se aspettiamo le vocazioni per provvedere alle Parrocchie e poi per istituire un Presbiterio, non vedremo mai raggiunto questo nobile ideale di un Presbiterio e molte della nostre infelici Parrocchie resteranno via via prive di Pastore, di moralità, di fede, di civiltà.

D. Emanuele Naddeo O. S. B.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 211)

Dopo la disamina relativamente ampia che abbiamo fatto della procedura generale, possiamo essere più brevi per quel che riguarda i *procedimenti speciali* cui son dedicati i rimanenti canoni (1925-2195) di questo quarto libro.

Tit. XVIII. *Transazione e arbitrato.* — Abbiamo già detto perchè il nostro Codice ne parli a questo luogo. La loro funzione è quella di rimedi consensualmente accettati per comporre la lite « quae privatum partium bonum respiciat »; s'intende quindi che non hanno luogo nelle cause criminali *qua tales*, nelle matrimoniali e beneficiali che vertano sul vincolo o sul titolo, nè (per l'evidente pericolo di simonia) quando gli elementi da comporre siano spirituale da una parte, temporale dall'altra. Circa il modo di porre in atto questi rimedi il Codice rinvia senz'altro alle norme del diritto patrio. Esso non aggiunge che qualche nota, per discriminare la transazione dall'arbitrato. Nella prima son cioè le parti che debbono trovare da loro il terreno d'accordo: il giudice può cogliere il momento opportuno. ma deve lasciarne l'iniziativa ad altro sacerdote, preferibilmente uno dei giudici sinodali. Nell'arbitrato invece le parti si rimettono a un terzo o a terzi, sia per la soluzione della contesa a norma del diritto, sia per la proposta d'un accordo « de bono et aequo ». Arbitri però non possono essere laici in cause ecclesiastiche, nè persone dichiarate colpite da scomunica o infamia. nè religiosi senza licenza del loro Superiore.

Tit. XIX. *Del giudizio criminale.* — Oggetto ne sono i delitti pubblici, eccettuati quei delitti di ecclesiastici per i quali è prescritta speciale procedura disciplinare: quanto ai delitti di laici che cadono anche sotto il codice penale civile, è preferibile d'ordinario lasciare il campo alla giustizia laicale: infine le sanzioni penali ecclesiastiche, quando il delitto sia ben certo. possono infliggersi anche fuori del giudizio « per modum praecepti ». Risulta dunque chiaro che il campo proprio del giudizio criminale è molto ristretto.

I punti speciali di questa procedura sono quattro.

I. Accusa. La messa in stato d'accusa è di competenza esclusiva del Promotore di giustizia: ai fedeli spetta solo la denunzia (obbligatoria talvolta, a norma della morale) che posson fare a voce o in scritto (non però anonima, cfr. 1942 § 2) anche ai loro parroci, i quali, sè occorre, la verbalizzeranno e trasmetteranno in Curia: non basta la sola denunzia, ma occorre anche somministrare le prove. Nelle cause di ingiuria o diffamazione non si procede che a querela di parte; se però l'incolpato sia un chierico o un sacerdote, o viceversa se l'offeso sia un dignitario

ecclesiastico, si procede anche d'ufficio, « attesa la gravità e notorietà del fatto ». Il secondo punto è

II. L'inchiesta, cioè la verifica delle prove allegate dal denunziante; quindi ha luogo ovunque non emerga la notorietà. Si fa per autorità dell'Ordinario, quando egli creda, da un giudice da lui specialmente delegato caso per caso, preferibilmente fra i sinodali; si conduce sotto segreto, esaminando testi giurati; è però lecito all'inquisitore concertarsi, nelle difficoltà emergenti, col promotore di giustizia; si conchiude col referto all'Ordinario il quale pronunzia se vi sia o no luogo a procedere, e come; potendo bene esserne il risultato un semplice « observetur reus » o un monitorio. Qualora le prove siano sufficienti, segue la citazione e contestazione delle accuse dell'imputato dinanzi all'Ordinario con le solite norme. Qualora il reo si renda confesso, ove non trattisi di terza recidiva, o di incolpazioni per cui si incorra *ipso facto* la censura, sicchè non resti che dichiararla per sentenza, o di cose gravissime punite con scomunica riservata sp. m. alla S. Sede, o con privazione, deposizione, degradazione, infamia, o altrimenti tali che sia necessario, a giudizio dell'Ordinario, il processo criminale, si può terminare la cosa, anche nel corso del giudizio, con l'accettazione della

III. Emenda giudiziale: si fa cioè dall'Ordinario al reo un precetto formale di non ricadere più nella colpa confessata, e gli si ingiunge per essa una pena o penitenza bastevole a riparare pubblicamente lo scandalo, benchè sempre minore di quella che dovrebbe esser pronunziata dal giudice; salvo, naturalmente, il risarcimento eventuale del danno alla parte lesa, da liquidarsi o dall'Ordinario stesso, *de bono et aequo*, o, quando ciò sia impossibile, in separata sede dal giudice *civile*. L'inesecuzione delle opere ingiunte priva d'effetto l'emenda e obbliga quindi a procedere « ad ulteriora », come segue:

IV. Nei casi in cui non ha luogo l'emenda, o risulti priva d'effetto, o quando il reo non si renda confesso, subentra il ministero del giudice criminale: gli atti cioè passano al promotore di giustizia che formula l'atto d'accusa e lo trasmette al giudice che comincia dalla citazione del reo e istruzione del processo giusta le norme comuni già viste. Si noti soltanto, che mentre s'istruisce il processo, dopo però comparso o dichiarato contumace il reo, l'Ordinario, qualora l'imputazione sia tale

che i fedeli concepiscano presumibilmente ammirazione dal vedere il reo amministrare o ricevere alcuni sacramenti o rimanere in dato ufficio, può per decreto, consultato il promotore di giustizia, inibirgli l'esercizio dell'ufficio o ministero sacro, e anche l'accedere pubblicamente alla sacra mensa, e tale decreto non è soggetto ad alcuna impugnatoria. Parimenti con decreto può ordinare, per evitare il pericolo di subornazione dei testi o simile, che il reo per un certo tempo si astenga dal porre piede in dato luogo o paese, o anche che resti sempre in un certo domicilio sotto speciale vigilanza.

Tit. XX. *Delle cause matrimoniali.* — Tratta il Codice in sette distinti capitoli:

I. Del foro competente; ribadendo il principio che le cause matrimoniali fra battezzati spettano esclusivamente al giudice ecclesiastico, per la inseparabilità del contratto dal sacramento: alla potestà laica si riserva conoscere degli effetti civili separabili, quando ad essi soli si restringa la causa; se però se ne tratti incidenter o accessorie, può conoscere anche di essi il giudice ecclesiastico, cui è riservata la causa principale.

Le cause di sovrani o principi del sangue sono riservate direttamente al Sommo Pontefice, che delega volta per volta la Congregazione, Tribunale o speciale Commissione che dovrà trattarle; le cause di dispensa *super rato tantum*, spettano sempre alla Congregazione dei Sacramenti, esclusa anche la Rota; così spettano al S. Officio le cause attinenti al privilegio Paolino. Ciò si intende non solo della sentenza, ma anche dell'istruttoria che non può intraprendersi in diocesi senza delega della Congregazione competente: peraltro, non potendosi limitare il diritto dell'Ordinario circa le cause di impotenza e dandosi spesso in esse il caso che non risulti provata l'impotenza bensì l'inconsumazione, qualora ciò emerga, a istanza delle parti, gli atti chiusi con la dichiarazione *non constare de impotentia*, possono trasmettersi a Roma pel giudizio su la dispensa *super rato non consummato*. In tutte le altre cause, competente è l'Ordinario del luogo ove fu celebrato il matrimonio e in seconda linea quello del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta; se però una parte sia acattolica, si segue il domicilio della parte cattolica.

Quasi per analogia con la transazione, si impone al giudice di

tentare in primo luogo la remozione della lite: p. es. esortando le parti a rinnovare il consenso in forma debita, se si impugna il matrimonio o per difetto di questo o di forma; o a chiedere la dispensa se l'impedimento la consente (c. 1965).

II. Costituzione del tribunale. — Riguardo al giudice, basta ricordare che il tribunale in tali cause deve constare almeno di tre: l'istruttore delegato nell'inchiesta *super rato tantum* deve invece essere unico. È sempre obbligatoria, sotto pena di nullità, la costituzione del difensore del vincolo. Suoi doveri: presenziare l'esame delle parti, testi e periti; formulare gli interrogatorii in scritto sigillato, che il giudice aprirà solo nell'atto dell'esame; esibire nuovi articoli secondo le risultanze; esaminare i documenti, le difese, ed eccepire; scrivere le sue osservazioni in favore del matrimonio e dedurre quanto valga a corroborarle. Suoi diritti: ispezionare in qualunque momento gli atti; chiedere dilazioni opportune per le sue scritture; essere informato di ogni elemento di prova addotto; chiedere nuovi testi o nuovi interrogatori; essere l'ultimo a replicare prima che si dia la sentenza.

III. Accusa. — Nessuna causa matrimoniale può istruirsi senza previa regolare accusa di nullità dalle parti abili: tali sono solo i coniugi e il promotore di giustizia negli impedimenti pubblici: chiunque altro non può che denunziare la nullità al promotore di giustizia, sia direttamente, sia mediante l'Ordinario. Sciolto il matrimonio per morte, non s'ammette postuma accusa: la nullità potrà solo dimostrarsi in via incidentale, se interessi per lo scioglimento di altra causa. Quanto alla domanda di dispensa *super rato*, i soli coniugi possono farla.

IV. Prove. — I consanguinei e affini, inabili in altre cause, sono testi abili in queste. Nelle cause di inconsummazione s'esige il « testimonium septimae manus » che ha però l'unico oggetto di accertare la *credibilità* dei coniugi, su la cui affermazione riposa principalmente la prova. Come controllo, tanto in esse che in quelle di impotenza, si richiede per lo più l'ispezione corporale di uno o d'entrambi i coniugi, per parte di due periti *ex officio*, generalmente del sesso rispettivo; ciascuno dei periti esamina singolarmente, e stende la sua relazione indipendentemente dall'altro: viene poi interrogato a sua volta dal giudice, su gli articoli opposti dal difensore del vincolo.

La perizia medica si richiede ancora quando il matrimonio s'impugna per difetto di consenso, stante la demenza di uno dei coniugi.

V. Chiusura. — Sebbene già pubblicato il processo, possono le parti indurre nuovi testi; non si può procedere alla sentenza, senza prima interrogare il difensore del vincolo se abbia nulla da osservare ancora; quando si tratti di inconsummazione il giudice non può far altro che rimettere gli atti di istruttoria col voto dello stesso difensore e dell'Ordinario alla S. Sede, cui spetta la fase decisoria.

VI. Appello. — Il difensore del vincolo ha stretto *dovere* d'appellare dalla sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità; dalla seconda sentenza conforme può non appellare, se la coscienza così gli detta, e in tal caso, passati i dieci giorni, i presunti coniugi possono passare a nuove nozze. Ben s'intende che in tal caso debbono trasmettersi le opportune informazioni al parroco del precedente matrimonio e a quelli del battesimo. Si ricorda infine che le sentenze matrimoniali non passano mai in giudicato: qualunque *res nova* basta a riaprire la causa.

VII. Caso eccettuato. — Se il matrimonio è *evidentemente* nullo per difetto di forma sostanziale, non occorre processo alcuno: quando si dovrà trattare dello stato libero d'uno dei presunti coniugi, basterà la constatazione che non v'è stato matrimonio *in facie Ecclesiae*. Nel caso contrario si può fare a meno di processo, quando s'accusi il matrimonio per disparità di culto, di ordine, di professione solenne, legame, consanguineità, affinità, cognazione spirituale, qualora tale impedimento risulti con evidenza dai pubblici registri di battesimo, ordinazione, professione, matrimonio, e quando non possa fornirsi alcuna prova di ottenuta dispensa (1). Messi in chiaro questi due punti, l'Ordinario, citate le parti, con l'intervento del difensore del vincolo, può senz'altro dichiarare la nullità. Il difensore del vincolo, contro questa sentenza, se crede eccepire su la rilevanza dei registri come su la probabilità della dispensa, può ricorrere al giudice di secondo grado. Trasmessi gli atti, questi, udito il

(1) Tale sarebbe, com'è ovvio, il caso della dispensa data *in foro sacramentali tantum*; che quindi non è ammissibile per questi impedimenti, come dimostrammo. (N. d. D.).

difensore del vincolo della sua Curia, giudicherà se consti del caso eccettuato nel c. 1990; in caso negativo rimetterà gli atti al primo tribunale perchè si proceda *ad normam iuris*.

Tit. XXI. *Cause contro l'ordinazione.* — Se si impugnano gli obblighi derivanti, o la validità dell'ordinazione, l'istanza si presenta dal chierico nel primo caso, da lui o dall'Ordinario attuale nell'altro, solo alla S. C. dei Sacramenti; se si allega difetto sostanziale del rito, p. es. omissione dell'imposizione di mani, si ricorre dal chierico o dall'Ordinario alla S. C. del S. Officio. Queste S. C. esamineranno anzitutto se la causa vada trattata pel tramite giudiziario, o per l'amministrativo: nel primo caso, la S. C. dei Sacramenti rimette gli atti all'Ordinario ch'era *proprius* del chierico nel tempo dell'ordinazione; quella del S. Officio invece al tribunale della diocesi ove ebbe luogo l'ordinazione; in entrambi si procederà con la tramitazione ordinaria, aggiungendo le norme adatte tra quelle prescritte nel titolo precedente specie per l'intervento del difensore dell'Ordine, che avrà gli stessi diritti e doveri che il difensore del vincolo, anche riguardo all'appello. Occorrono due sentenze conformi perchè il chierico possa considerarsi libero dagli obblighi del suo ordine.

Se invece la causa va trattata disciplinarmente, assolve questo compito la stessa S. Congregazione, delegando la sola parte istruttoria alla Curia relativa. In ogni caso, finchè pende il procedimento, il chierico rimane sospeso *ad cautelam* dall'esercizio degli ordini.

Parte seconda. — *Cause di beatificazione e canonizzazione.* — Sono sempre esclusivamente proprie della S. C. dei Riti; quindi tal procedura, come norma *interna*, si sarebbe omessa nel Codice se non vi fosse stata la necessità di informare le Curie della parte che son chiamate a prestare: ha poi questa inserzione un evidente scopo apologetico, quello di mostrare a tutti la severità con cui la Chiesa procede in tale delicato argomento. Noi perciò, avendo principalmente in vista l'intento giuridico-pratico ci limiteremo a pochi rilievi. Ogni fedele o legittimo ceto di fedeli può chiedere l'introduzione di tali cause: a tale uopo deve rivolgersi al proprio Ordinario (che, in questi canoni, non è il Vicario generale senza speciale mandato). Questi, ricevuta l'istanza giudicherà se abbia o no fondamento; qualora ritenga

doverla ammettere, lo notificherà all'istante, invitandolo a scegliersi, se non può esserlo egli medesimo, un *Postulatore*, che deve essere sacerdote (anche religioso) e avere fisso domicilio in Roma, ma può sostituirsi *in locis* dei vice-postulatori. Il Postulatore in Roma dovrà esibire il suo mandato alla S. C. dei Riti, che lo ammetterà e trascriverà nei suoi atti, delegandogli particolari istruzioni circa la custodia delle oblazioni per le spese; i vice-postulatori esibiranno il loro ai tribunali rispettivi.

Deve ben distinguersi il processo ordinario « per viam non cultus » da quello eccezionale « seu per viam cultus »: quest'ultimo non può ammettersi se non per Servi di Dio che hanno già nome o culto di beato e di santo da tempi non posteriori al 1634 quando emanò la Costituzione di Urbano VIII che ammise tale eccezione protraendola fino al tempo di Alessandro III, ed ha per scopo ottenere la conferma di tal culto e titolo di beato, il che dicesi beatificazione « per aequipollentiam ». Per tali processi il tribunale competente è soltanto presso l'Ordinario del luogo ove si presta tal culto, o almeno si conservano i monumenti e documenti che provano essersi prestato: qualora siano più, *est locus praeventioni.*

Invece pei processi ordinari è competente principalmente l'Ordinario del luogo in cui morì il Servo di Dio, e parzialmente, pei miracoli che si adducono, gli Ordinari dei luoghi ove questi avvennero: ad ogni modo gli stessi Ordinari non debbono essere ammessi a far da giudici, se sono della stessa famiglia (o Congregazione religiosa) del Servo di Dio.

Per decreto del Vescovo si costituirà il tribunale presieduto o dal Vescovo stesso o dal suo delegato con altri due giudici sinodali, e insieme si nominerà il promotore della fede, e il notaio, che può essere anche quello di Curia, ma non deve essere un religioso. Tutti debbono prestare i giuramenti di rito secondo la formola della S. C., quindi ad istanza del postulatore e anche ex officio (c. 2044) si procede alla *ricerca degli scritti del Servo di Dio*, editi o inediti, pubblici o familiari o intimi e segreti, anche dettati ad altri: ciò si farà per editto da divulgarsi in tutte le parrocchie, nonchè in tutte le case della religione cui appartenne il Servo di Dio, o in qualunque altro luogo richiegga il promotore; se fuori di diocesi, si pregheranno gli Ordinari rela-

tivi di ricercarli. L'editto ordinerà a chiunque detenga tali scritti di esibirli in originale al notaio, che, in dati casi, potrà restituirli dopo presane o controllata copia; nello stesso editto si intimerà a chiunque abbia a deporre cosa contro la causa che si tratta, di significarlo in scritto sia all'Ordinario, sia al promotore della fede; se illetterati, manifestarlo a voce al confessore o al proprio parroco, che lo riferirà ai suddetti. Tutti gli atti relativi saranno ricevuti, ordinati, elencati dal notaio, controfirmati dall'Ordinario e promotore della fede, sigillati dall'Ordinario e trasmessi a Roma. Il postulatore deve egli stesso adoprarsi a che la ricerca sia completa, obbligandosi a ciò per giuramento prima che sia aperta, e dopo la chiusura.

Deve quindi iniziarsi il processo *super fama*, cioè su l'opinione pubblica, liberamente formatasi, progressiva e vigente, della santità o del martirio, e dei miracoli, senza che occorra provare partitamente gli oggetti di questa fama. Va però osservato che tale processo, se si va per *viam non cultus*, deve farsi non più tardi di 30 anni dalla morte del S. d. D., altrimenti deve positivamente dimostrarsi per quale causa, indipendente dalla negligenza colpevole, e molto meno dal dolo, si sia trascurato di farlo. Codesto processo va fatto a base di deposizioni di testi, che non possono essere meno di otto, di cui due ex officio e almeno la metà debbono essere esterni alla congregazione religiosa cui forse il S. d. D. appartenne; gli articoli sono proposti dal postulatore e devono porre in rilievo le circostanze della vita, gli atti di virtù, i miracoli, la comune opinione di santità, in vita e in morte, indicando i testi come ne abbiano avuto notizia: il promotore della fede può proporre tutte le contestazioni che crede. A deporre si ammettono tutti, anche eretici o infedeli: ne sono esclusi il confessore e quanti abbiano avuto parte di giudice, promotore o avvocato in precedenti processi. Non si può chiudere il processo se non consti essersi esaminati quanti ebbero relazione col S. d. D. e quanti, nella perquisizione degli scritti, arrecarono cose contro la causa. Si debbono ancora allegare agli atti tutti i documenti relativi alla vita del S. d. D. con le prove, della loro autenticità. Infine il giudice invita il postulatore a dichiarare se ha nulla ancora da esibire, prefiggendo un certo termine, passato il quale si passa alla chiusura del processo e alla sua trascrizione o *transunto*. Collazionata la copia

e autenticata con le firme e sigilli del notaio, promotore e giudice, si chiudono e sigillano gli originali che si passano all'archivio di Curia, mentre il transunto viene chiuso e sigillato col sigillo dell'Ordinario e consegnato al postulatore che lo rimette a Roma: di tale chiusura il notaio redige strumenti con doppia copia di cui una si trasmette a Roma con analoga relazione dei giudici e del promotore.

Se poi entro trent'anni la causa non è introdotta a Roma, allorchè la causa si riprende, basta fare un supplemento su la continuazione di fama (c. 2039 § 2).

Infine viene il processo *super non cultu* (che si omette nel *casus exceptus*): si deve dimostrare prima con testi (almeno quattro, due sempre *ex officio*) che non si è mai venerato con vero culto il S. d. D.; deve poi ispezionarsi il sepolcro, la camera o luogo di morte e ogni altra memoria locale del S. d. D. e vedere se vi siano segni o indizi di culto prestato, soddisfacendo tutte le contestazioni che il promotore della fede è in obbligo di fare: il Tribunale deve qui definire con vera sentenza se fu, o no, prestato culto. Il processo si consegna pel pari sigillato al postulatore che lo trasmette a Roma.

Nella S. Congregazione dei Riti appena ricevuti gli scritti si procede alla loro revisione secondo le proprie norme (c. 2065-2072); in qualunque stadio della causa si trovino altri scritti debbono pure trasmettersi, nè può procedersi oltre finchè non ne sia compiuta del pari la revisione; il transunto del processo informativo, riconosciuti integri i sigilli, viene aperto, trascritto di nuovo, e una copia è data all'avvocato, affinchè curi la compilazione del *sommario* e della previa *informazione* per la S. C. Si aggiungono utilmente le lettere postulatorie di dignitarii, che domandino spontaneamente l'introduzione della causa. Si apre quindi la discussione « an signanda sit commissio introductionis causae » che viene conclusa nella Congregazione Ordinaria (nel Pal. Vat.) e se favorevolmente, si prega il S. Padre di firmare tale commissione. Quando abbia annuito, se ne pubblica il decreto; è però vietato di designare già come *venerabile* il S. d. D., anzi qualunque esibizione di culto pregiudicherebbe gravemente il corso della causa.

Infatti è ancora sospeso se si debba confermare o no il giudizio dato dal giudice Ordinario *super non cultu* e su questo

punto si pronunziano i Cardinali: ove il loro pronunziato sia sfavorevole, la causa può venir sospesa per un tempo assai lungo, durante il quale debbono togliersi tutte le tracce del culto e dimostrarsi la costante obbedienza al divieto fattone. Può accadere che il processo informativo *de non cultu* non sia ancora fatto, quando la causa è già introdotta nella S. C.; allora si procede per autorità apostolica, secondo le istruzioni del Promotore Generale della Fede presso la S. C.

Confermato il giudizio *super non cultu*, il Cardinale Relatore, per mandato del S. P., spedisce le lettere remissoriali per i processi apostolici « super virtutibus et miraculis », oppure « super martyrio eiusque causa ». Il processo è per autorità delegata, quindi debbono appuntino eseguirsi le istruzioni annesse, sia quanto alla costituzione del tribunale, sia quanto alla procedura: le norme generali sono però sufficientemente indicate nei can. 2088-2097: i giudici, cioè, debbono essere almeno cinque; se fra essi è l'Ordinario, presiederà; se no il preside è designato dalla S. C.; se il processo è sui miracoli, la S. C. designa anche un perito assistente; da sua parte il Promotore Generale designa due sotto-promotori che lo rappresentino, e trasmette loro gli interrogatori, le contestazioni e altre indagini. Ricevute le lettere, deve iniziarsi il processo apostolico entro tre mesi e terminarsi entro due anni, altrimenti occorre nuova autorizzazione della S. C. Prima di chiuderlo deve farsi la ricognizione della salma del S. d. D. secondo apposita istruzione.

Rimesso il processo a Roma se ne discute prima il valore formale, e poi il contenuto obiettivo con distinte sessioni, prima su l'eroicità delle virtù, oppure sul martirio e sua causa; poi sui miracoli in specie. Nelle cause dei martiri si è introdotta col can. 2116 § 2 una importantissima innovazione; cioè, se *evidentemente* consta del martirio non solo materiale, ma anche formale, può farsi a meno, qualora così lo creda la S. C. della discussione dei miracoli, chiedendo al SS.mo di dispensarla. È la logica estensione del celebre principio: « martyres non ex virtutibus sed ex vulneribus beatificamus ». Inoltre è notevole nella discussione dei miracoli l'eliminazione dei periti *ad opportunitatem*: i due periti medici, cioè, sono ora scelti sempre, anche per la prima discussione, *ex officio*, e non più dagli avvocati o dal promotore; è ben chiaro come ciò agevoli la procedura, non essendo più tanto fa-

cile, com'era prima, la contestazione delle perizie, giurate e fatte in segreto assoluto. I miracoli richiesti per la beatificazione formale sono due se i testi super virtutibus furono almeno ex auditu a videntibus, tre se i testi furono oculati nel processo informativo, e ex auditu auditus nell'apostolico; quattro se i testi furono solo di tradizione.

Dopo la decisione favorevole super virtutibus aut martyrio, pubblicato il relativo decreto, il S. d. D. può dirsi venerabile.

Finita la discussione sui miracoli, si formula l'ultimo dubbio se vi sia alcun ostacolo, an tuto procedi possit ad beatificationem, che viene deciso dal S. Padre.

Nel processo per viam cultus, si si osservano le stesse norme quanto alla ricerca degli scritti, e al processo informativo super fama, al quale si aggiunge la ricerca « an in loco de praesenti vigeat ipsuis servi Dei cultus et quibus obsequiis S. D. honoretur ». Dopo di che si procede in Roma alla discussione: « An sit si signanda commissio introductionis causae »; chiusa questa col decreto favorevole, si spediscono le lettere remissoriali pel processo apostolico super casu excepto: il giudice delegato deve esaminare da quando cominciò il culto, e se è proseguito fino ai nostri giorni senza interuzione: ove di ciò gli consti, pronunzia la sentenza « constare de casu excepto ». Nella S. C. si discute se debba confermarsi tale sentenza, e qualora lo si debba, si spediscono (1) altre lettere pel processo apostolico super virtutibus, oppure super martyrio eiusque causa: istruito il processo si manda a Roma, ove viene discusso con le solite norme. Qualora abbia esito favorevole, pubblicato il relativo decreto, la beatificazione equipollente è compiuta senz'altro.

Per la canonizzazione dei beati, non occorrono che i processi su nuovi miracoli sopraggiunti dopo la beatificazione, due se questa fu formale, tre se solo equipollente. Dopo di che non resta che il dubbio sul *tuto* e la celebrazione della solennità relativa (c. 2141).

(*Continua*).

(1) Prima del decreto 11 nov. 1912, questa seconda parte si ometteva.

QUESITI MINORI.

13. Nelle vigilie sono proibite le Messe private da morto: volendosi aggiungere l'orazione per un defunto per cui si applica la Messa, si debbono togliere le collette imperate, qualora con tale aggiunta si arrivi a quattro orazioni?

R. Non è certo che lo si possa: la novissima rubrica (tit. IV, n. 4) dice che « omitti debent... quoties in Missa *iuxta Rubricas* iam quatuor dictae sint orationes »; ora se si intende per *iuxta Rubricas* anche il caso in cui sia semplicemente *permessa* tale aggiunta, è chiaro che si applica l'omissione della colletta imperata; ma altri interpretano di quattro *obbligate* dalle rubriche; e allora l'omissione non dovrebbe farsi (V. anche *Risposte brevi*, n. 55).

14. All'assoluzione al tumolo che fa l'Arcivescovo in piviale, coi canonici in cappa, che posto deve prendere il crocifero, quando intervengano anche i mansionari e il clero? Possono cioè andar tutti sotto la Croce arcivescovile?

R. Stando al *Pontificale* e suoi commentatori, anche prescindendo dal caso della Croce arcivescovile, il clero non va processionalmente col Vescovo; supposto che vi vada, è più regolare che tutti, anche i Canonici, vadano *prima* della Croce.

15. Come debbono intendersi le parole del can. 406, § 3, « Canonici *ad honorem* extradioecesani... *numero sint tertia parte minores* Canonicis titularibus? ». Minori di una terza parte, oppure minori *per* una terza parte? P. es., su 12 titolari, gli estrad. onor. debbono essere meno di *quattro* o non più di *otto*?

R. Il canone riproduce alla lettera il relativo tratto del breve *Illud est proprium* di Leone XIII, 29 gennaio 1894, n. II (*M. E.*, vol. VIII, p. II, p. 5): deve quindi interpretarsi secondo le norme classiche del latino sì care a quel Pontefice e secondo l'uso pratico seguito finora. Entrambi questi criterî convergono nel far preferire la *seconda* delle interpretazioni proposte, cioè: *un terzo di meno*, e non già *meno di un terzo;* nel caso, non più di *otto*. Si noti ancora che nello stesso canone la parola « canonici titulares » va intesa dei canonici che sono tali, a norma delle relative Costituzioni e Bolle pontificie, d'erezione o ampliamento o riduzione, senza considerare il riconoscimento o la soppressione da parte del governo civile.

16. A norma di quanto scrisse il *Monitore*, 1919, p. 268, n. 89, può ancora ritenersi immune da irregolarità il minorista che supplisce senza solennità (senza manipolo, etc.) il suddiacono nella Messa solenne, o anche, p. es., nel giovedì Santo, porta la croce processionale, indossando cotta e tonacella? Sembrerebbe di no, perchè prima la ragione dell'immunità era data dagli AA. nel non esercitare *solemniter* l'atto, mentre il M. ci insegna che ora questa discriminante non è più considerata.

R. Anche prescindendo dalla solennità o meno dell'atto, può sostenersi nel caso, l'immunità; poichè venendo *permessa* tale sostituzione (S. R. C., n. 3832, VII), il minorista, nel caso non compie actum *reservatum*, mentre questo solo richiede il Codice.

17. Il sacerdote, richiesto di fare una benedizione deprecatoria, *contra mures*, etc., non avendone la facoltà, può, avvertendone il richiedente, recitare invece, p. es., la *benedictio loci*, oppure « frugum et vinearum », o quella « ad omnia » ?

R. Certamente: non farebbe che usare del proprio diritto, nè invaderebbe in alcun modo il campo riservato.

18. I regolari facoltizzati a confessare soltanto dal proprio superiore religioso, a norma del can. 875, § 1, possono, « iter maritimum arripientes », assolvere tutti i fedeli a norma del can. 883?

R. Evidentemente no: il can. 883 non fa che estendere la facoltà del can. 894, non già quella del can. 875; suppone cioè, che già si abbia la facoltà di confessare *anche* i non regolari; il che nel caso propostoci non si verifica.

19. Può usarsi l'esorcismo « in Satanam et angelos apostaticos » *a*) per una famiglia tribolata da gravi e numerose disgrazie? *b*) per un infermo senza speranza? *c*) per allontanare trame dei nemici? *d*) per riconciliare gravi disgrazie? *e*) per mera devozione, onde esser salvi dagli assalti del demonio?

R. L'appendice del Rituale Romano ove trovasi detto esorcismo, è generalmente autorizzata « in commodum Missionariorum aliorumque sacerdotum »: non essendo poi a detto esorcismo alcun segno di riserva, qualunque sacerdote può usarlo in qualunque circostanza lo creda adatto. È però necessario stare al rito prescritto nel Rituale, in genere circa la cotta e stola e in particolare quanto all'uso dell'acqua benedetta. Non è permesso, come alcuni fanno, ripetere più volte il vs. Ecce crucem Domini; dicendo il quale non è necessario tenere in mano il crocifisso: i segni di croce prescritti si fanno solo con la mano.

20. Nelle chiese collegiate, ove per privilegio o antica consuetudine, sono dispensati nelle Messe e vespri parati gli atti reciproci di riverenza personale di rubrica fra il celebrante e i ministri, può ciò estendersi agli atti riverenziali verso gli oggetti e vasi sacri?

R. Nego suppositum: non ammettiamo cioè tale privilegio o consuetudine, ch'è vera *corruptela*. È infatti vero che « nemo cogitur uti privilegio, *in sui dumtaxat favorem concesso* »; viceversa però « communitati seu coetui integrum non est renuntiare privilegio sibi dato per *modum* legis »: ora queste riverenze sono prescritte per modum legis dalla rubrica, e tale legge rubricale il can. 2 rispetta espressamente.

Non si dà dunque dispensa per modo di rinunzia, nè quindi consuetudine legittima in materia.

21. I Frati Minori in Loreto nel 1651 eressero un Convento dedicato a S. Benigno, però senza chiesa esterna, con soltanto un Oratorio interno, nel quale da Urbano VIII, 30 giugno 1640, si concesse facoltà di celebrare la Messa per comodo dei religiosi infermi, i quali non avessero potuto recarsi in S. Casa. Per decreto della S. C. dei Riti nel 1853 si ottenne di celebrare la festa di S. Benigno ai 20 novembre con rito doppio maggiore. Dispersi i Religiosi per la generale soppressione del 1866, questi in seguito acquistarono in Loreto un'altra casa con cappella interna intitolandola pure a S. Benigno.

Si domanda ora se i Frati Minori in Loreto possano seguitare la recita dell'ufficio di S. Benigno col rito doppio maggiore, oppure considerarlo come Titolare della Cappella (semipublica) celebrandolo col rito di prima classe coll'ottava?

R. Non possono, perchè il privilegio è locale, e il nuovo convento non ha titolo per rivendicare cotali privilegi dal primo (cfr. can. 75); è vero che il nuovo convento è come l'altro dedicato a S. Benigno; ma questa dedica non ha effetti liturgici, ed infatti nel 1853 intervenne la S. R. C. a concedere un mero privilegio locale; come dunque fu fatto allora, così occorre ripetere adesso, se si vuole continuare a godere del privilegio nel luogo ove ora si trovano i Frati. Il rito doppio di prima classe con l'ottava competerebbe all'oratorio, qualora fosse *solennemente benedetto.*

22. Una confraternita della SS. Trinità, per meglio suffragare i morti, vorrebbe introdurre l'uso di recitare ogni domenica, dopo l'ufficio titolare della SS. Trinità cui son tenuti, anche il primo notturno e le lodi di quello dei morti, seguendo poi la Messa del cappellano col rito liturgico del giorno. Domanda se lo possa.

R. La S. R. C., 4052, dice potersi permettere *dove esista inveterata consuetudine,* che si reciti l'ufficio dei defunti nelle domeniche prima della Messa parrocchiale; essendo il caso presente analogo, riteniamo che non possa *introdursi* ex novo, detto uso.

23. Tizio sacerdote, gode il privilegio di celebrare negli Oratori privati in cui si è potuto celebrare la Messa di indulto; può servirsene anche nei giorni eccettuati nell'indulto, come Natale e Pasqua?

R. Evidentemente no; rimanendo sempre vero che in quei giorni, in quegli oratori, non si è potuto celebrare.

24. I contadini si rivolgono spesso al sacerdote perchè benedica alimenti, come farina, granturco, che vengono dati a animali infermi: potrebbe forse usarsi la benedizione del sale e dell'avena, sostituendo le parole «farinae, zeae»? Altrimenti che formola usare?

R. La sostituzione non si può fare, essendo quella formola approvata solo per quelle sostanze: si può usare la benedizione *ad omnia*, trattandosi infatti di *creaturae*: le parole « quisquis eis *usus* fuerit » non vogliono dire soltanto: chi ne mangerà; quindi possono riferirsi non all'animale, ma a chi, per prenderne cura, *si serve* di tali alimenti benedetti.

25. La cappa canonicale può deporsi nell'estate, usando in sua vece la sola cotta sopra il rocchetto, nell'ufficiatura corale dei dì feriali?

R. Anche il De Herdt (I, 3, 27) insegna: « Cappa tempore hiemali adhibeatur; aestivo autem deponitur et eius loco cotta supra rochettum induitur, ut in Caerem. h. c. III, n. 3, praescribitur ». Ma ciò va inteso della cappa invernale, *con le pelli*; altrimenti, come si usa nella cappella pontificia e dai Vescovi, si porterà la cappa d'estate, purchè non esista già legittima consuetudine di farne a meno sostituendola con la cotta, come si usa anche nei Capitoli di Roma; molto più se ciò permettono o prescrivono gli statuti o le bolle o privilegi (cfr. c. 407 § 1).

26. Ad una insigne Collegiata, nel 1865 fu accordato, dalla S. Sede, il privilegio che nelle solennità un canonico, vestito della *cappa magna sciolta*, accompagni il celebrante nelle Laudi, nella Messa Conventuale, nei Vesperi e nelle traslazioni delle Reliquie che si faranno entro la Chiesa quante volte non è presente il Vescovo.

Questo privilegio (goduto già da oltre 50 anni) è stato abolito dal can. 812?

R. Il Codice non ha abolito i legittimi privilegi particolari (canone 71, con riferimento al 60 § 2); il can. 812 proibisce il prete assistente *sola honoris aut solemnitatis causa*, se si volesse assumere *ad arbitrio*, non in forza di un privilegio; di più crediamo che il canonico assistente, nel caso, nulla abbia di comune col prete assistente dei pontificali o simili.

BREVI RISPOSTE.

56. Un Capitolo che ha l'indulto di dire una sola Messa corale nelle ferie di Quaresima e Vigilie, anche facendosi l'ufficio di un Santo di rito doppio, dovrà, secondo le nuove Rubriche, celebrare la Messa *de feria*.

57. La formola breve a norma del can. 1200, § 1, per riconsacrare l'altare fisso, la cui mensa sia stata smossa dagli stipiti, può usarsi pure nel caso che sia stata smossa anche illegittimamente, senza causa, o senza permesso dell'Ordinario. *Ubi lex non distinguit...*

58. Il can. 415, § 2, 3, indica chiaramente quando nelle chiese cattedrali e collegiate il Capitolo, che non ha cura *attuale*, possa funzionare nei funeri nell'interno della chiesa, cioè solo « in causa quo agitur de funere alicuius dignitatis, vel canonici, etiam honorarii tantum, vel beneficiarii » senza far distinzione tra parrocchiano e non parrocchiano. Negli altri casi spetterà al Vicario curato. Ma nel *trasporto* alla Chiesa, se invitato, il Capitolo avrà la precedenza e presiederà per mezzo del digniore (S. R. C., n. 3854, III).

59. Il can. 1274 tratta soltanto di vera esposizione *permanente* del SS.mo; si può dunque continuare la consuetudine, invalsa quasi ovunque, dell'esposizione pubblica, che dura brevissimo tempo, in occasione delle benedizioni serali, o altre nei giorni festivi, ecc.

60. In tali esposizioni si può collocare il Ss.mo in mezzo all'altare, o semplicemente sopra il corporale, o su apposita conveniente base, supposto però che su l'altare esista il baldacchino, a cielo.

61. Quando si deve amministrare l'estrema unzione a più infermi, p. es. in un ospedale, si può, dopo il *Confiteor*, recitare in plurale il *Misereatur*, fare a ciascuno la santa unzione in singolare, e chiudere in plurale *semel pro omnibus*.

62. Amministrandosi l'estrema unzione subito dopo il S. Viatico, si ometterà l'aspersione che ha già avuto luogo: l'*Adiutorium* e il *Dominus vobiscum*, possono utilmente ripetersi, come invocazioni immediate pel nuovo atto; l'orazione *Exaudi*, deve ripetersi giusta il decr. S. C. Indulg., n. 286, II.

63. Anche per la benedizione apostolica *in articulo mortis*, a più infermi, potrà usarsi il plurale in tutto; non essendovi, nel caso, alcuna azione o rito da compiere in individuo.

64. Dandosi la bened. ap. immediatamente dopo il S. Viatico e l'estrema unzione, non si può omettere quanto precede il *Confiteor*, trattandosi di rito e preci speciali; quanto alla ripetizione del *Confiteor*, i liturgisti non sono d'accordo: è però meglio farla.

65. L'abitazione del rettore di chiese regolari, cadute in proprietà dei comuni per la soppressione, consistente in poche camere, ove generalmente abitano altri religiosi, anche meno di sei, come cappellani, supposto che sia stata una volta eretta canonicamente a casa religiosa, cade certamente sotto la legge di clausura; cfr. can. 597, § 1.

66. Nel giorno del 25° o 50° anniversario di un matrimonio, non può celebrarsi di nuovo, neppure se il rito lo permetta, la Messa *pro sponso et sponsa* pei coniugi giubilanti: può celebrarsi una messa votiva, p. es. pro gratiarum actione.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — Domenica 10 luglio il S. P. in occasione della lettura del decreto sulle virtù del Ven. Andrea Uberto Fournet, già parroco di Maillé (Poitiers) e Fondatore della Congr. delle Figlie del S. Cuore (Suore di S. Andrea) pronunziò un mirabile discorso in cui, connettendo la presente dichiarazione a quelle recentemente fatte per altri parroci, come i BB. Stefano Bellesini e Giov. Batt. Vianney, volle illustrarne il significato « per mettere in chiara luce la importanza del ministero parrocchiale, sì riguardo a chi lo deve esercitare, che a chi ne può usufruire, per la sospirata restaurazione cristiana della società ». Dolenti di non potere, per ragioni di spazio, riportare l'intero discorso, ne riferiamo almeno questi punti che stimiamo indispensabili.

« Non andrebbe errato chi paragonasse la parrocchia ad una famiglia. Anzi un tal paragone giova a far comprendere da una parte di quali virtù debba essere ornato chi esercita il ministero parrocchiale e, dall'altra, in quale altissimo conto questo ministero debba essere tenuto da chi per ecclesiastico ordinamento gli è soggetto. Infatti come in ogni bene ordinata famiglia il padre è sollecito del bene dei figli, non solo per l'ora presente ma anche per l'avvenire, così pure il parroco deve avere a cuore i beni dei suoi parrocchiani. Non lo spaventi la molteplicità o varietà di tali beni, perchè se il padre è sollecito del bene religioso o morale, non meno che del materiale dei figli, vuole il ricordato paragone che anche il parroco sia sempre pronto, non tanto ad assistere materialmente i suoi parrocchiani, quanto a procurar loro l'istruzione religiosa, il sollievo nei dolori, e il conforto degli opportuni consigli nei dubbi e nelle difficoltà della vita. Niun padre si mantiene mai estraneo alle vicende, liete o dolorose, dei figli; niun padre ricusa mai di mettere i tesori della propria esperienza a servigio dei figli, per avventura costretti a lottare contro le insidie tese da falsi amici. E qual parroco non prenderà spontanea parte alle feste, che allietano le famiglie dei suoi parrocchiani, o non ne dividerà il dolore nei giorni dell'ambascia e dell'affanno? Un parroco, che aspettasse di essere chiamato al capezzale di un parrocchiano morente, non compirebbe bene il suo ufficio, appunto perchè non vi è padre che si tenga lontano dal figlio, finchè questi giace infermo. Il buon parroco deve vivere la vita dei suoi parrocchiani, come il padre vive quella dei figli.

« Dall'altra parte però, come i figli festeggiano il padre che si reca a visitarli, così anche i parrocchiani devono fare lieta accoglienza al sacerdote, non solo quando si reca a visitarli infermi, ma anche quando si interessa alle loro sorti, e specialmente quando promuove l'istruzione

catechistica dei loro figli. Vale anche qui il paragone tra la parrocchia e la famiglia, perchè in questa non accade che i figli si mostrino ingrati a chi è sollecito del loro bene presente o futuro. Vorremmo dire che il parroco dev'essere il consigliere nato dei suoi parrocchiani, e che a tale uopo egli deve mantenersi al corrente delle questioni del giorno, anche di ordine economico. Ma tutto ciò non è compreso nella proposizione che dice: potersi la parrocchia paragonare ad una famiglia?

« Se non che è a tutti noto che restano meglio scolpite nell'animo nostro le lezioni confortate dall'esempio. Ora chi, sullo scorcio del secolo decimottavo, si fosse trovato in Francia, e avesse visitato la diocesi di Poitiers, oh! la bella lezione che avrebbe avuto dall'esempio, più che dalla parola, del parroco di Maillé! Il Signore si era servito del labbro di un mendico per far comprendere al giovane sacerdote Fournet che l'agiatezza quasi confinante col lusso, se a lui ricordava tradizioni famigliari, non era però conveniente all'ufficio, da poco assunto, di curatore di anime. Da quell'ora Andrea non solo allontanò da sè le vestigia di ogni avita grandezza, ma anzi abbracciò una vita di penitenza e di mortificazione, per avere agio di farsi « tutto a tutti » i suoi parrocchiani.

« Il nuovo tenore di vita gli permise anzitutto di usare maggiore generosità nel distribuire soccorsi materiali ai bisognosi, ed oh! la mirabile efficacia, che hanno sempre le esortazioni di un parroco disinteressato! oh! i sublimi prodigi, che spesso compie una mano generosa! Ma al bene materiale è di gran lunga superiore il religioso e morale. Perciò il curato di Maillé, nel procurare il vero bene dei suoi parrocchiani, seguiva l'ordine suggerito dai differenti gradi di eccellenza, insita nei beni dei quali era sollecito. Si accostava premuroso, e senza attendere l'invito dell'ultima ora, al capezzale degli infermi, recando a questi, soccorsi di doppio ordine, materiale e spirituale: visitava spesso le singole famiglie dei suoi parrocchiani, togliendone occasione non da desiderio di sollazzo o da curiosità di segreti domestici, ma ora dalla necessità di dissipare nubi di discordia, ora dalla convenienza di promuovere opere buone: soprattutto si adoperava a rendere generale e fruttuosa l'istruzione catechistica.

« I fanciulli rappresentavano agli occhi del curato di Maillé le speranze dell'avvenire; epperò non è a meravigliare che il futuro fondatore di un Istituto destinato a promuovere la buona educazione della gioventù, dedicasse cure speciali, fin dai primi anni del suo ministero, alla cristiana istruzione dei fanciulli della sua parrocchia. Forse alcuno avrebbe voluto paragonarlo ad un buon padre che è sollecito non solo del presente, ma anche del futuro bene dei figli. A noi pare però che la ordinata e piena sollecitudine, che il Venerabile Fournet aveva del bene

dei suoi parrocchiani, dovesse fin d'allora trovare opportuna spiegazione nella figura di una famiglia, rappresentata dalla parrocchia. Dobbiamo sol avvertire che appunto il riconoscimento di una tale figura aveva prima ornato il cuore di Andrea Uberto Fournet delle virtù, che devono arricchire il sacerdote, che imprende ad esercitare il ministero parrocchiale.

« Che se alcuno fosse vago da sapere *quanto e come* il Fournet sia stato costante nell'esercizio di tali virtù, per poter giudicare del grado eroico di esse, Noi potremmo da una parte rispondere che le esercitò con tanta perfezione da obbligare la pubblica fama a salutarlo col nome di *buon padre*, e dall'altra parte potremmo aggiungere che le esercitò *sempre*, fino a che non mutò il ministero parrocchiale con altro ufficio, non meno del precedente, ordinato alla cura delle anime ».

Dopo di essersi fermato su alcune obiezioni che potevano trarsi dalla fuga del Ven. in Spagna, durante le persecuzione, e dalla sua rinunzia all'ufficio parrocchiale per attendere alla fondazione del suo Istituto, che doveva prolungare — a così dire — l'opera sua di curatore d'anime anche dopo la sua morte, il S. P. così concludeva proseguendo:

« Crediamo perciò abbastanza provato, che l'odierno decreto sulla eroicità delle virtù del Ven. Fournet chiama meritamente e fissa la nostra attenzione sulla importanza, che ha la vita parrocchiale in ordine alla restaurazione della società. Nessuno ormai può mettere più in dubbio che il Fournet era fornito a dovizia delle virtù che, per raggiungere un così desiderabile intento, devono ornare l'anima di ogni buon parroco ».

« Ma, affinchè la vita parrocchiale abbia quella efficacia sociale di cui l'abbiamo detta capace, è necessario che la tengano nel dovuto conto anche coloro, i quali, per ordinamento ecclesiastico, sono chiamati ad usufruire del ministero parrocchiale. Accenniamo, come ognuno comprende, alla parte più importante, e maggiormente pratica, della lezione che emana dall'odierno Nostro decreto.

« Imperocchè troppo scarso sarebbe il vantaggio, che i fedeli potrebbero trarre dalle virtù delle quali sapessero adorno il loro parroco, se questo buon padre tenessero estraneo alla loro famiglia. Sappiamo bene che la rugiada della divina grazia, invocata dalle preghiere del buon parroco, potrebbe cadere anche sui fiori del loro giardino: ma non avrebbero essi il conforto degli opportuni consigli e del savio indirizzo, nè per la vita individuale nè pel benessere della famiglia. Che dire poi della sterilità dell'azione sociale in una parrocchia, dove i parrocchiani non avvicinano il curato come i figli accostar devono il padre? Qui cade in acconcio ripetere l'affermazione, che la parrocchia è una collettività o, come Noi abbiamo già detto, può e deve essere raffigurata in

una famiglia. Non basta dunque che i fedeli si presentino individualmente al proprio parroco; è d'uopo che a lui si stringano come *plebs adunata pastori;* solamente ove ciò accada, sarà lecito sperare quell'unione delle forze, che può far prosperare gli interessi della parrocchia. I parrocchiani di Maillé, così prima come dopo l'esilio del Fournet, si stringevano intorno al loro *buon padre,* non tanto individualmente quanto come rappresentanti della intiera parrocchia; ed è a questa unione di forze che si deve attribuire la loro fedeltà verso l'esule pastore, il loro entusiasmo pel ritorno di lui, e soprattutto la loro obbedienza ai suoi cenni. Oh! con quanta ragione si può dunque dire che l'odierno decreto esalta la vita parrocchiale, non solo perchè ci addita un parroco modello, ma anche perchè significa in qual conto i fedeli devono tenere il ministero parrocchiale.

« In questo momento a Noi torna gradito il ricordo di una bella iniziativa, che si è presa recentemente qui in Roma per promuovere con opportuni congressi lo sviluppo « delle opere parrocchiali ». Auguriamo che tale iniziativa si estenda ognora più, e favorisca sempre meglio quella diffusione dei Comitati parrocchiali, a cui deve precipuamente intendere la benemerita « Unione popolare », che è l'anima della vera azione cattolica. Laonde riconosciamo una volta di più che la odierna dichiarazione delle virtù eroiche del Venerabile Andrea Uberto Fournet è stata ordinata provvidenzialmente a crescere il numero, così dei buoni parroci come dei buoni parrocchiani.

« Ma, anche il seme caduto in buon terreno non è fecondo di frutti, se non lo riscaldi il raggio del sole. Noi auguriamo perciò che il sole della divina grazia fecondi l'insegnamento, che si deduce dal decreto che proclama l'eroicità delle virtù del Venerabile Fournet. Oh! la benedizione di Dio scenda copiosa sulla Francia, su questa illustre Nazione che sembra aspirare ad un nuovo titolo di « madre dei santi ». La celeste benedizione si estenda poi sulla diocesi di Poitiers... Auguriamo finalmente che il nobile esempio di virtù, oggi additato dalla Chiesa, susciti molti imitatori, accresca il numero dei buoni parroci, e persuada ai singoli fedeli che ad ottener grazie e benedizioni per gli individui e per le famiglie, è d'uopo riconoscere praticamente che la vita parrocchiale può essere elemento precipuo della sospirata restaurazione sociale ».

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Grafia (Tip. dell'Unione Editrice), Via Federico Cesi 45.